


C. C. CON LA POSTA.

ARCHIVIO STORICO
PER
LA PROVINCIA DI SALERNO

DIRETTORE RESPONSABILE : PROF. CARLO CARUCCI

ANNO III DELLA NUOVA SERIE
FASC. I. GENNAIO - MARZO 1935 XIII



NAPOLI
TIPOGRAFIA LORENZO BARCA
PIAZZA TRIBUNALI, 46
1935 - XIII

V 6 1/2

ARCHIVIO STORICO

PER

LA PROVINCIA DI SALERNO

Direttore: Prof. Carlo Carucci
Amministratore: Dr. Prof. Alfredo De Crescenzo

SOMMARIO DEL I FASCICOLO

- GIUSEPPE LA MANTIA - *Sul commercio marittimo tra Sicilia, Calabria e Principato di Salerno nell'epoca dei Re Normanni.*
- ARTURO CAPONE - *Il rito del Sacramento del Matrimonio e della Benedizione delle Nozze nell'antica Chiesa di Salerno. (Da un Pontificale in pergamena che si conserva nell'Archivio del Capitolo di Salerno).*
- GIOVANNI VITALE - *Le norme del salasso nel Quattrocento secondo la Scuola Salernitana.*
- ALFREDO DE CRESCENZO - *La carestia del 1763 nel Regno di Napoli. Tristi ripercussioni nella provincia di Salerno.*
- ONOFRIO PASANISI - *I capitoli di Torre Orsaia concessi dal vescovo di Policastro.*

NOTE E NOTIZIE

Si parla del *Monastero di S. Benedetto in Salerno*; di *Un antico rito della notte di Natale nella Cattedrale di Salerno*; del *Natale di Roma*; della *Riunione della Accademia d'Italia nel Campidoglio*, del *conferimento dei premi ad artisti e studiosi d'Italia*, e del *Riordinamento degli studi storici regionali.*

RECENSIONI


Si parla delle opere di **ARMANDO SCHIAVO**; **G. VALAGARA** e **LUIGI CARCI.**

La Provincia di Principato vista attraverso i documenti della sua storia - **GIOBBE RUOCCO**, *Documenti tratti dai Registri Angioini del Sec. XIII.*

M. Juv 108300 LM

C. C. CON LA POSTA

REGISTRATO



ARCHIVIO STORICO

PER

LA PROVINCIA DI SALERNO

DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. CARLO CARUCCI

ANNO III DELLA NUOVA SERIE



1035 Mont-
Rib-luff 881



NAPOLI
TIPOGRAFIA LORENZO BARCA
PIAZZA TRIBUNALI, 46
1935 - XIII

FASC. I. GENNAIO - MARZO 1935 XIII



Sul commercio marittimo tra Sicilia, Calabria e Principato di Salerno nell'epoca dei Re Normanni

Il conte Ruggiero II, non ancora cinta la corona reale, ritornando nell'autunno del 1130 da Bagnara di Calabria, portò con sé in Cefalù fra Iocelmo, priore del monastero di S. Maria di Bagnara, dell'ordine dei canonici di S. Agostino, insieme con vari monaci, perchè abitassero in Cefalù, secondo la loro regola, come riferisce il Pirri (1). In presenza di Ugo, arcivescovo di Messina, Ruggiero, già coronato Re, gettò nel 1131 in Cefalù la prima pietra per la fondazione della magnifica chiesa dedicata al Salvatore, e ricca di preziosi mosaici, che ha allato il monastero con l'artistico chiostro. Non fu quindi il caso fortuito di una tempesta l'origine di quella chiesa dalle alte torri, se Ruggiero II da vario tempo ne meditava la fondazione sotto la rocca eccelsa di Cefalù, *marca di Saraceni*, come la definisce l'Amari, per le scorrerie più rapide nell'interno dell'isola, e che avea maggior numero di quella gente di quanto non ne fosse in Messina, ed anche marinai (2).

(1) PIRRI, *Sicilia Sacra*. Panormi, 1733, t. II, pag. 798 e seg.

(2) CARINI I. *Una pergamena sulla fondazione del Duomo di Cefalù*. (In *Arch. Stor. Sicil.*) Palermo, an. VII, 1883, pag. 136. AMARI M. *Storia dei Mussulmani in Sicilia*. Firenze 1868, pag. 214, 235. E v'ha di più. Il Re Ruggiero avea ordinato che alla sua morte e quella del

La chiesa di Bagnara in Calabria divenne sin dal 1130 dipendente da quella di Cefalù, come si ricava dal documento del 1147 di conferma regia ottenuta dal priore Arduino di Bagnara, che poi fu dal 1150 vescovo eletto, non consacrato, di Cefalù (3). Nel 1132 il Re, con suo privilegio, greco-arabo, munito di bolla di piombo (ora perduto), concesse ampie immunità alla chiesa di Cefalù, che si costruiva, mentre era priore fra Iocelmo di Bagnara, di cui ho fatto cenno, che poi nel 1147 rinunziò alla sua dignità.

Nel suddetto privilegio del 1132 per Cefalù il Re ordinò che le navi dei Cefalutani cariche di merci ed animali non dovevano pagare alcun tributo (*iustitiam*), tanto nell'andare che nel venire, così nel porto di Cefalù che negli altri. Si stabiliva però che tale esenzione era concessa per le navi, che non andassero più lontano di Amalfi (*non longius vadant, nisi usque ad Amalfiam*), cioè per i porti della Sicilia e della Calabria sino a quelli del Principato ed a Salerno, e non oltre la penisola sorrentina, a Napoli, Gaeta od altrove. La stessa franchezza era accordata a tutti i « navigia, que vadunt a Balnearia Cephaludum, et a Cephaludo ad Balnea-

suo successore, due simili tombe stupende di porfido ne accogliesero le salme, e consegnava le vuote tombe a quel tempio. I canonici reclamarono a Guglielmo II, nei primi anni del suo regno, esplicitamente così: « Et hoc [Rogerii] propositum, Dei amore permittente, fuit principalis causa quando civitatem Cephaludi reedificavit et ecclesiam ibi fundavit... Sublatis monumentis, quid aliud nobis restat, nisi ut Ecclesia fundamentis subvertatur? » GREGORIO, *Opere scelte* Palermo, 1845, pag. 702, nota 5. Cfr. pure GARUFI a pag. 106 del lavoro appresso indicato. Si noti altresì che il Re Ruggiero dovette ricostruire la città, forse per i danni delle guerre.

(3) GARUFI C. A. *I documenti inediti dell'epoca normanna in Sicilia*. Palermo, 1899, pag. 59 e seg. (nei *Doc. Soc. Sic. Stor. Patria*) pag. 59 e seg. Una parte di tale documento era stata riportata dal PIRRI, cit. pag. 800.

riam » tanto nel porto di Cefalù che in altri (4). Per vitto dei cittadini Cefalutani e per legna *ad costruendas et edificandas domus eorum*, nulla pagavano di tassa nel porto di Cefalù. Tale franchigia dimostra che si concedevano agevolazioni ai Cristiani, che volessero stabilirsi in quella città (5).

I mercanti, così esteri che cefalutani, o che viaggiavano con navi estere o della chiesa, dovevano pagare alla chiesa di Cefalù i tributi o tasse (*iusticias Curie*) di quelle merci, e così il diritto di ancoraggio per le navi, che andavano e venivano nel porto di Cefalù, o transitavano, e gettavano l'ancora nel porto. Era però concessa esenzione per i prodotti ed animali propri dei monasteri di Bagnara e Cefalù, viaggiando e ritornando le navi (*de Calabria in Siciliam deferrent, vel de Sicilia in Calabriam*), e così per ancoraggio, falangaggio o *portagium* (diritti per navi e capacità o *portata* di esse (6).

Si vede che sin d'allora il Re Ruggiero dimostrava l'intenzione di rendere signore feudale di Cefalù e territorio il vescovo eletto. Bastarono quelle ampie franchigie di commercio marittimo perchè le navi corressero di consueto quei mari, cariche di merci; e sì che dall'interno, fra gli alti gioghi ed i boschi delle Madonie abbondavan quivi i prodotti, nella felice posizione di

(4) Nello stesso anno 1132 fu fatta una versione latina del privilegio, firmata dal vescovo di Malta e da altri prelati, per maggior fede del transunto. Fu pubblicata da SPATA G. *Le pergamene greche esistenti nel Grande Archivio di Palermo*, ivi 1863, pag. 429.

(5) Bagnara, nella spiaggia di Calabria, più sopra di Scilla, è abbastanza nota nelle memorie normanne. CHALANDON F. *Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile*. Paris, 1907, pag. 359 e *passim*.

(6) Per le espressioni di tributi e merci di questo e degli altri documenti, che ricorderò, cfr. DUCANGE, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*. Niort, 1886.

centro dell'isola, dinanzi la non lontana visione dei monti, che chiudono il golfo di Palermo.

L'arabo Edrisi, geografo del Re Ruggiero, descrive Cefalù, e nota: « Essa ha un bel porto, nel quale vengono delle navi *da ogni parte* », espressioni che ben designano un emporio marittimo. Per la somiglianza con Capo d'Orlando, cioè dell'alta rocca, quel Capo si chiamava allora *Gefludì 'as sugrà*, la piccola Cefalù (7). Da ciò si rileva che i naviganti tenevano ben presenti le circostanze, e le sinuosità più notevoli della costa siciliana, per regolarsi nell'itinerario dei loro approdi. Gustavo Chiesi, che nell'età contemporanea descrisse la Sicilia, ed arrivò per mare a Cefalù, dice: « E' un quadro di paese meraviglioso; qualche cosa che ricorda un po' della spiaggia Amalfitana, con maggior intensità di luce, di colori, di riflessi: con più strana singolarità di linee, con più forti effetti di contrasti. Cefalù, per comprenderla, per ammirarla, bisogna vederla dal mare ed un po' discosto dalla immane rupe che le sovrasta » (8).

Come per Cefalù, un'altra testimonianza pregevole di commercio di mare del Principato di Salerno è il documento del 22 novembre 1137, riferito per intero dall'Ughelli (9). Si trovava in quel tempo il Re Ruggiero nella città di Salerno, e volle ricompensarla, per la sua fedeltà, con rilevanti franchigie commerciali. Liberò i Salernitani dal tributo di *modiatico* o misura

(7) EDRISI. *L'Italia descritta nel libro di Re Ruggiero. Testo arabo*, trad. da AMARI e SCHIAPARELLI. Roma 1883 (*in Atti R. Accademia dei Lincei*, Serie II, vol. 8), pag. 29, 68.

(8) CHIESI G. *La Sicilia illustrata nella storia, nell'arte e nei paesi*. Milano, 1892, pag. 507.

(9) UGHELLI F. *Italia Sacra, sive de Episcopis Italiae*. Venetiis 1721, t. VII, col. 399. Estesa menzione di tale privilegio, con un frammento del testo, offre l'erudito G. PAESANO, *Memorie per la storia della Chiesa salernitana*, Salerno, 1852, vol. II, pag. 104 e seg.

di frumento, dalle tasse dovute alla *platea* (luogo di vendita) delle tele seriche e dei zendadi, che venivano da Calabria, Sicilia e dalla Lucania (cioè la moderna Basilicata con le sue coste) (10), dalle tasse proprie delle *platee* dei pesci, e per la misura (*laguena*) di liquidi ed aridi; ed infine loro permise di pagare in Alessandria di Egitto le decime (*decatias*) delle merci, col sistema dei Siciliani, forse più benigno (*quatenus eadem lex et similis consuetudo Siculis et Salernitanis permaneat*).

Lo Schaubé ricorda giustamente che tale privilegio di Ruggiero per i Salernitani dimostra « l'attiva partecipazione della città al commercio interno delle loro navi esercenti il cabottaggio » su quelle coste, e nota pure i traffici di Amalfi, Ravello e Scala, e le *rughe* degli Amalfitani in Messina nel 1172 ed in Palermo nel 1189, e la precisa descrizione del cronista normanno Falcano per Palermo, e del suo *vico o ruga*, che affermava « peregrinarum mercium copia locupletem » (11).

Pur essendo la Chiesa di Cefalù da tanti anni, dopo il 1132, nel pieno possesso delle sue franchigie di commercio, ed elevata nel 1145 dal Re Ruggiero a Vescovato, col richiamare in vita quella istituzione spenta sotto gli Arabi, e con unirvi la piena signoria feudale su la città e territorio, il vescovo volle nel 1180, durante il regno di Guglielmo II, una conferma della concessione del 1132 già descritta, col pretesto che non poteva condursi quel privilegio qua e là, per il pericolo di perderlo, e purtroppo andò perduto.

Ottenne così il vescovo da Goffredo de Mohac, Ca-

(10) PERTHES I. *Atlas antiquus*, Gotha, 1893, tav. 14.

(11) SCHAUBE A. *Storia del commercio dei popoli latini del Mediterraneo sino alla fine delle Crociate*, Torino, 1915, pag. 570 e 573.

merario palatino e Maestro della regia Dogana dei Secreti e dell'altra dei Baroni, un documento latino-greco. Con esso il de Mohac si dirige agli ufficiali e Portolani di Sicilia, di Calabria e del Principato di Salerno, dà un sunto delle franchigie commerciali concesse da Re Ruggiero, e ne ordina la piena osservanza ed esecuzione, come per il passato (12).

I Portolani erano gli ufficiali competenti, che stavano nei porti delle città costiere delle regioni, delle quali si tratta, e non occorre dirne altro. Il testo del documento del Secreto de Mohac è in alcune parti più preciso della traduzione latina del 1132 del privilegio originale di Ruggiero, ed in altra è manchevole. Così non vi si trova la regola che le merci, che si vendevano dentro la città di Cefalù, erano soggette ai tributi che vigevano (forse più favorevoli) nella prossima città di Termini, verso ponente (13); e ciò si spiega perchè il de Mohac provvedeva solamente su quanto era di giurisdizione dei Portolani, ufficiali marittimi.

Queste notizie del commercio marittimo nell'epoca normanna mi sono sembrate degne di speciale rilievo e considerazione, dimostrando esse chiaramente il costante svolgimento dei traffici di un'epoca tanto gloriosa e ricca, per le due parti del regno di Sicilia. Per i

(12) Il documento non ha data di anno, ma solo di indizione VIII in gennaio. SPATA *Pergamene* cit. pag. 447 e seg. lo pubblica con versione italiana del testo greco, e non rileva la data. Essa invece è riferita da CUSA al 1180, tempo in cui il de Mohac esercitava l'ufficio di Secreto. Il CUSA ne diede una nuova edizione nell'opera *I diplomi greci ed arabi di Sicilia*, Palermo, 1868, pag. 489, e 730 per il regesto (n. 136). E' notevole nel documento la parola *komerktion* di bassa greçità, per tributo derivante da commercio.

(13) L'arabo EDRISSI affermava: « La pianura del contado di Termini va annoverata fra le più vaste dell'isola » (ediz. cit. AMARI e SCHIAPARELLI, pag. 27).

commerci che si spingevano fino in Egitto, l'Heyd fa questa osservazione: « I porti dell'Egitto non potevano fare a meno di essere una grande attrattiva per le nazioni commerciali d'Occidente », ed il documento del 1137 per Salerno ne è una prova (14).

(14) HEYD, *Storia del commercio del Levante nel medio evo*, Torino 1913, pag. 400 e 407.

Giuseppe La Mantia

Il Rito Pontificale del Sacramento del Matrimonio e della Benedizione delle Nozze nell'antica Chiesa di Salerno

(Da un Pontificale in pergamena che si conserva
nell'Archivio del Capitolo di Salerno)

All'ora stabilita, lo Sposo e la Sposa si collocavano innanzi alla Porta maggiore del Duomo, ed ivi attendevano il Vescovo.

Questi, vestito degli indumenti pontificali, giunto, insieme col Clero, interrogava lo Sposo: « Vuoi tu ricevere questa donna (additando la Sposa) per moglie tua, nella tua fede, affinchè porti a lei retta fede? ». Lo Sposo rispondeva: « Voglio ». Similmente dimandava alla Sposa: « Vuoi tu ricevere per marito tuo quest'uomo (e additava lo Sposo) nella tua fede, affinchè porti a lui retta fede? ». La Sposa rispondeva: « Voglio » (1).

(1) Oggi la formula è questa:

Il Vescovo dice allo sposo: « N. volete ricevere N. qui presente per vostra legittima moglie, secondo il Rito di S. Madre Chiesa? ». Lo sposo: « Voglio ». Alla sposa: « N. volete ricevere N. qui presente per vostro legittimo marito, secondo il Rito di S. Madre Chiesa? ». La sposa: « Voglio ». Il Vescovo: « Io vi congiungo in matrimonio, nel Nome del Padre ✠, del Figliuolo ✠, e dello Spirito ✠ Santo. Amen ».

Indi si recitavano queste preci, tolte dal Salmo LXVII del Salterio Davidico.

Vr. Spedisci, o Dio, la tua potenza, conferma quello che in noi hai operato.

Rs. Dal tempio tuo di Gerusalemme, a te offriranno doni i regi.

Vr. Minaccia le fiere, che stanno per i canneti, l'adunanza dei popoli, che è come di tori tra le mandre (cioè: *disperdi tutti i perversi, che infuriano come tori tra gli uomini*).

Rs. Per cacciare fuori coloro, che sono provati come argento (cioè: *per danneggiare i virtuosi e gli innocenti*).

Vr. Gloria al Padre, al Figliuolo ecc.

Rs. Siccome era in principio ed ora e sempre ecc. (1)

Terminato il « Gloria Patri », il Vescovo benediceva l'Anello nuziale, dicendo:

« Preghiamo.

« O Dio, creatore e perfezionatore del genere umano, « datore della Grazia Spirituale e largitore dell'eterna « Salute, fa discendere, su questo Anello, la tua santa « Benedizione, affinchè, munito della potenza della ce- « leste difesa, torni di giovamento alla salute.

« Preghiamo.

« Benedici, o Signore questo Anello, che noi, nel Nome « tuo benediciamo, affinchè colei, che lo porterà, riposi « nella tua pace, viva nel tuo amore, e cresca e in- « vecchi e si moltiplichi nella lunghezza dei giorni ».

Benedetto l'Anello, il Vescovo lo porgeva allo Sposo, il quale lo metteva al dito anulare della mano sinistra della Sposa, ed il Vescovo diceva:

« Nel Nome del Padre ✠, del Figliuolo ✠, e dello Spirito ✠ Santo. Amen ».

(1) Queste preci mancano nel Rito odierno.

« Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di
« Giacobbe sia sempre con Voi. Egli vi unisca e vi
« colmi della sua Benedizione ».

Indi, alternativamente, dal Vescovo e dal Clero
si cantava il seguente Salmo, che del Salterio è il
CXXVII, nel quale si parla dei frutti del santo Timore
di Dio:

« Beati tutti coloro che temono il Signore, che
camminano nelle sue vie.

Perchè tu mangerai le fatiche delle tue mani, tu
sei beato e sarai felice.

La tua consorte (sarà) come vite feconda nell'in-
teriore della tua casa.

I tuoi figli (saranno) come novelle piante di ulivi,
intorno alla tua mensa.

Ecco come sarà benedetto l'uomo, che teme il
Signore.

Ti benedica da Sionne il Signore, e vegga tu i
beni di Gerusalemme, per tutti i giorni della tua vita.

E vegga tu i figliuoli dei tuoi figli e la pace in
Israele ».

Gloria al Padre, al Figliuolo ecc.

Siccome era in principio ed ora e sempre ecc.

Signore, abbi misericordia. Cristo, abbi misericor-
dia. Signore, abbi misericordia.

Padre nostro (detto in segreto).

E non c'indurre in tentazioni.

Rs. Ma liberaci dal male. Amen.

Vr. Dio mio, salva i tuoi servi. — Rs. Manda ad
essi, o Signore, il tuo aiuto.

Vr. Da Sionne difendili. — Rs. Per niente valga
contro di loro il nemico, il figlio dell'iniquità.

Vr. Sii per essi, o Signore, torre di fortezza. —
Rs. Contro i nemici.

Vr. Signore, esaudisci la mia orazione. — Rs. E salga a te il mio grido.

Vr. Il Signore sia con voi. — Rs. E con lo spirito tuo.

« Preghiamo.

« Benedici, o Signore, questo tuo servo e questa tua serva, affinchè crescano insieme nel tuo Nome e custodiscano la pudicizia. A te servano in tutti i giorni di loro vita, acciocchè, alla fine del mondo, puri di colpa, possano con te congiungersi ».

« Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, benedici questi giovani, e semina nelle loro menti il seme della eterna vita, affinchè ardentemente desiderino di compiere quello che a loro utilità apprenderanno. Per G. C. tuo Unigenito, il quale con te vive e regna, innanzi a tutte le cose, insieme con lo Spirito Santo, ora e sempre, e per gli eterni secoli dei secoli. Amen » (1).

(1) Più breve è oggi il Rito della Benedizione dello Anello.

Il Vescovo dice: « L'aiuto nostro nel Nome del Signore. — Rs. Il quale fece il cielo e la terra. — Vr. Signore, esaudisci la mia orazione. — Rs. E venga a te il mio grido. — Vr. Il Signore sia con voi. — Rs. E col tuo spirito.

Preghiamo.

« Benedici, o Signore, questo Anello, che noi nel Nome tuo benediciamo, affinchè colei che lo porterà, serbandò integra fede allo sposo, rimanga nella pace e nella volontà tua, e nella mutua carità sempre viva. Per G. C. S. N. Amen ».

Il Vescovo porge l'Anello allo sposo, il quale lo pone al dito anulare della mano sinistra della sposa; ed in questo mentre, il Vescovo benedice gli sposi, dicendo: « Nel Nome del Padre, del Figliuolo ecc.

Di poi, recitatisi alcuni Versetti, il Vescovo pronunzia questa Preghiera:

Guarda, te ne preghiamo, o Signore, questi tuoi servi, e al tuo Istituto, col quale ordinasti la propagazione del genere umano, benigno assisti, affinchè, quelli che, te autore, si uniscono, dall'aiuto tuo siano custoditi. Per G. C. S. N. Amen.

Celebratosi, in tal modo, il Sacramento del Matrimonio, il Vescovo, il Clero e gli Sposi entravano nel Duomo, e si dirigevano all'Altare Maggiore, per la **Benedizione delle Nozze**, con la Messa e la Comunione degli Sposi.

Giunti all'Altare, gli Sposi si inginocchiavano innanzi ad esso; ed il Vescovo, deposto il Pluviale, indossava la Pianeta, ed incominciava la Messa.

L'Introito della Messa era differente da quello della Messa « pro Sponso et Sponsa » di oggi. Esso diceva: « Benedetta sia la S. Trinità e l'indivisa Unità; « rendiamo ad Essa grazie, perchè ha mostrato a noi « la sua misericordia ecc.

L'Orazione era la stessa della Messa di oggi, cioè: « Ascolta noi, onnipotente e misericordioso Iddio, « affinchè quello che dal nostro ufficio è amministrato, « meglio sia compito dalla tua benedizione ».

Identica pure era la « Segreta » cioè:

« Accogli, te ne preghiamo, o Signore l'Offerta « che ti facciamo per la sacra legge del connubio; e « dell'opera della quale sei il largitore, degnati essere « anche l'ordinatore ».

La Messa continuava regolarmente conforme al Rito attuale, fino al « Pater noster ».

Recitato il « Pater noster », prima della Orazione, che a questo fa seguire il Sacerdote, cioè: « Liberaci, « te ne preghiamo, o Signore, da tutti i mali, passati, « presenti e futuri, e per l'intercessione della B. e Gloriosa sempre Vergine Maria, Madre di Dio, e dei BB. « Apostoli Pietro, Paolo, Andrea e di tutti i Santi, « dona, propizio, la pace ai giorni nostri, onde aiutati « dal soccorso della tua misericordia, e dal peccato « siamo sempre liberi, e da ogni perturbamento sicuri ». Prima, dunque, di questa Orazione, il Vescovo discendeva dall'altare, ed andava, dove stavano gli Sposi,

ed ordinava loro, che si prostrassero con la faccia a terra, e li copriva con una coltre (1); indi diceva:

« Preghiamo.

« Sii propizio, o Signore, alle suppliche nostre, ed « al tuo Istituto, col quale ordinasti la propagazione « del genere umano, benigno assisti, affinchè quello che, « te autore, si congiunge, dall' aiuto tuo sia custodito ».

Poi, in tuono di Prefazio:

Vr. Per tutti i secoli dei secoli. — Rs. Amen.

Vr. Il Signore sia con voi. — Rs. E col tuo spirito.

Vr. Innalziamo in alto i cuori. — Rs. Già li teniamo rivolti al Signore.

Vr. Rendiamo grazie al Signore, Iddio nostro. — Rs. E' cosa degna e giusta.

« Veramente è degno, e giusto, e equo e salutare, che noi a te, sempre e dovunque, rendiamo grazie, Signore santo, Padre onnipotente, eterno Iddio, il quale con la tua potenza creasti dal niente tutte quante le cose, e, dati gli inizi a tutto ciò che esiste, all' uomo, fatto a tua immagine, desti l' aiuto della donna, in maniera così inseparabile, da formare il femminile corpo con la carne dell' uomo, per insegnare a noi, che ciò che era piaciuto a te di formare da uno, non mai fosse lecito separare; Dio, il quale consacristi la coniugale

(1) Questo Rito, di far prostrare a terra gli sposi e coprirlì di una coltre (*pallio*, dice il testo) così significativo, indicante l'intima unione dei cuori degli sposi, nel chiedere a Dio le grazie necessarie per la nuova vita che vanno ad iniziare; ed il loro distacco da tutte le mondane distrazioni, questo Rito, dico, noi Latini non l'abbiamo più: ma esso è osservato nella Chiesa Greca.

L'antica Chiesa di Salerno, oltre questo Rito del Matrimonio, teneva anche altri Riti, i quali risentivano della influenza del Rito Greco, come, ad es., il cantare il Vangelo prima in latino e poi in greco, in certe solennità; l'amministrare il Battesimo con la triplice Immersione; l'indossare il Vescovo la Pianeta ed il Pallio alla maniera greca ecc. Ma di questo spero occuparmi altra volta.

unione, con mistero così eccellente, da presignare il Sacramento di Cristo e della Chiesa nella unione delle Nozze; Dio, pel quale la donna si congiunge all'uomo; e questa unione, da te ordinata, di quella Benedizione arricchisti, che sola non fu tolta nè per la pena del peccato originale, nè per la sentenza del diluvio. volgi propizio lo sguardo sopra questa tua serva, la quale, congiungendosi in maritale connubio, ardentemente desidera di essere dalla tua protezione fortificata. Sia in lei il giogo della dilezione e della pace, fedele e casta sposi in Cristo; e sempre sia delle sante donne imitatrice. Sia amabile al suo uomo, come Rachele; sapiente come Rebecca; longeva e fedele, come Sara. Nessuno degli atti suoi risenta dell'opera dell'autore della prevaricazione; Ella si tenga stretta alla fede ed ai comandamenti. Unita ad un solo letto, fugga gli illeciti contatti. Fortifichi la debolezza sua con la forza della disciplina. Sia grave per verecondia: venerabile per pudore, erudita nelle celesti dottrine. Sia feconda nella prole. Sia virtuosa ed innocente, e pervenga alla requie dei Beati, ed ai regni celesti. E tutti e due veggano i figli dei loro figli, sino alla terza e quarta generazione e pervengano alla bramata vecchiezza » (1).

Terminato questo « Prefazio », il Vescovo ritornava all'Altare, per ripigliare la Messa, dove l'aveva lasciata; e gli Sposi, sollevatisi da terra, si rimettevano in ginocchio, per ricevere la Comunione.

(1) Questa magnifica Orazione, nella quale, con una lirica così ispirata, e piena di tanta profonda dottrina, si eleva al cielo, il Sacramento del Matrimonio, e s'implorano dal Signore tante grazie sopra gli sposi, esiste anche oggi nella Messa « *pro sponso et sponsa* ». Ma essa è detta dal Vescovo non a modo di Prefazio, si bene, in tuono, come si cantano le altre Orazioni; e gli sposi stanno inginocchiati innanzi all'Altare, mentre il Vescovo, sta sopra di esso, dalla parte dell'Epistola, e rivolto agli Sposi.

Il Vescovo, divisa, sopra il Calice, l'Ostia consacrata; e, recitato l'Agnus Dei, dopo la prima delle tre Orazioni, che il Celebrante promette alla Sacramentale Comunione, dava allo Sposo, il bacio della pace (1).

Recitate le altre due Orazioni, che precedono la Comunione, dopo che il Vescovo si era comunicato, amministrava la Comunione agli Sposi.

Indi la Messa volgeva alla fine.

Differiva dall'odierno il Postcomune, il quale era tolto dal capo XII del Libro di Tobia, e diceva: « Benediciamo il Dio del cielo, ed alla presenza di « tutti i viventi, diamo lode a Lui, che ha manifestata « a noi la sua misericordia ».

L'ultima Orazione era l'identica dell'odierna, cioè: « Ti preghiamo, onnipotente Iddio, di accompagnare col « tuo benigno amore, l'Istituto di tua provvidenza, af- « finchè quelli, che Tu con legittima unione congiungi, « ti degni mantenerli in una pace longeva. Pel Signore « Nostro Gesù Cristo, Figlio tuo, il quale con te vive « e regna, insieme con lo Spirito Santo, Dio, per tutti « i secoli dei secoli. Amen ».

Mons. Arturo Capone

(1) Anche questo Rito risentiva dell'influenza del Rito Greco. Però si noti, che, nella Chiesa Greca, il Vescovo bacia lo sposo e la sposa. La Chiesa Salernitana faceva baciare solamente lo sposo, per un sentimento di delicatezza verso la sposa. Oggi, nel Rito nostro, non si dà il bacio neanche allo sposo. In vece, vi è uno strumento d'argento, o di oro, secondo la ricchezza della chiesa, detto dalla Rubrica « *Instrumentum pacis* », il quale, da uno dei Ministri, che assistono alla Messa, si fa baciare dallo sposo e dalla sposa, dicendo a ciascuno: « Pax tecum »; ed essi rispondono: « Et cum spiritu tuo ». Tale strumento è fatto a forma di piccolo quadro, e porta incisa l'Immagine o del Redentore o della Madonna.

Le norme del salasso nel Quattrocento secondo la Scuola Salernitana

La Scuola di Salerno, celebratissima nel medio evo quale esponente della più pura cultura italica nel campo delle scienze salutari, è tale da gareggiare degnamente con le più illustri accademie mediche della Spagna e dell'Asia minore, oltre di quelle delle altre parti d'Italia e d'Europa, e con la sua fine decretata da Gioacchino Murat non sparve dal mondo dei dotti. Le opere dei suoi grandi maestri, raccolte e pubblicate da Salvatore De Renzi, la rendono viva anche oggi, e da esse gli storici della medicina traggono notizie preziosissime intorno alle pratiche sanitarie dei vecchi maestri, notizie non sempre di puro valore culturale, ma qualche volta anche di interesse pratico.

Esaminiamo una di tali pratiche sanitarie.

Attualmente, dopo lunghi periodi di ostracismo, alternati a periodi di gran voga (ricordare le satire di Le Sage e Moliere e di contro l'usque ad deliquium del Rasori), il salasso viene razionalmente praticato dai medici con tutte le moderne norme asettiche e con indicazioni cliniche precise. Oggi infatti si pratica il salasso nelle pneumopatie con tendenza a squilibrio cardiaco ed asfissia, nelle asistolie, nelle tossiemie, nella eclampsia delle gravide e profilatticamente nei pletorici e negli apoplettici prima dell'ictus, ecc.

Inoltre viene studiato nelle sue conseguenze bio-

chimiche (modificazione dell'urea, della glicemia, dello equilibrio acidi-basi) e dinamiche (diuresi, ecc.), e si cerca di strapparlo completamente all'empirismo dandogli una ragione scientifica.

Molto più ampiamente si useva nel passato, onde, dato questo doportuno ritorno, non sarà discaroc h'io rievochi brevemente quanto su di esso ebbe a scrivere un illustre rappresentante della Scuola Salernitana.

I nostri maestri del Quattrocento erano fautori del salasso e lo praticavano secondo alcuni dettami scrupolosamente messi in pratica.

Fra questi medici quattrocenteschi eccelle un allievo di Salerno, Giovanni dell'Aquila da Lanciano, che se ne occupò in un trattato in versi, piccolo di mole, ma denso di dottrina, che si conserva a Parigi.

Dal suo libro apprendiamo che il salasso era regolato da alcune norme di indicazioni e controindicazioni, che egli raggruppò in otto categorie.

Consigliava il salasso alle persone di media età, raramente ai giovani ed ai vecchi e non mai a chi avesse meno di dieci anni e più di settanta. Prima di provvedere all'operazione, si esaminava il fegato. Se questo era caldo, il salasso era commendevole, se freddo e secerneva umore del pari freddo, non era consigliabile, essendo gl'individui in tale stato quasi senza sangue e più bisognosi di aumentarlo che di diminuirlo. Così pure si teneva conto in una sottrazione di sangue se si trattasse di un soggetto debole. Non consigliava poi il salasso in tempo nuvoloso, ma nei giorni sereni, e si evitava ugualmente di farlo nei forti caldi e nei forti freddi.

L'operazione bisognava praticarla in un ambiente adatto: nè caldo, nè freddo; nè umido, nè secco; nè luminoso, nè oscuro. Aperta la vena, si esaminava con

grande attenzione il sangue, che poteva essere denso, acquoso, cotto o crudo, spumoso, putrido, graveolente, pallido, bianco, nero, tendente all'azzurro od al giallo. Ed a questo proposito si doveva tener presente che i quattro umori componenti il corpo umano, flegma, pituita, bile ed atrabile, seguono la sorte dei quattro elementi: fuoco, aria, acqua e terra. I cibi e le bevande composti da questi elementi formano i suddetti quattro umori, che sono in relazione con le quattro stagioni. Perciò occorre salassare nella primavera affinchè il sangue non diventi abbondante e non dia causa alle febbri continue, nell'estate perchè il sangue non vada al cervello, nell'autunno affinchè non vengano le febbri quartane, e d'inverno per evitare le pulmoniti.

Vi è poi una equazione tra le stagioni dell'anno, che sono quattro, ed i periodi del morbo, che sono pure quattro: inizio, accrescimento, stato e fine. E così pure vi è analogia tra i quattro umori e le quattro ore del giorno.

Il salasso, giovevole nei morbi acuti ed acutissimi, doveva sapersi fare al momento propizio nei morbi cronici. Bisognava astenersi dal cavar sangue durante la canicola e nei due giorni del mese tenuti per nefasti. Si consigliava di togliere più sangue agl'individui di età media, poco ai giovani ed ai vecchi, molto in primavera e nell'autunno, poco nell'estate e molto meno nell'inverno, più spesso e più copiosamente nei paesi caldi, più raramente ed in minore quantità nei paesi freddi, più frequentemente agl'individui di temperamento umido e caldo, meno a quelli di costituzione fredda e secca.

Nota l'autore che se è vero che spesso coloro, i quali si fanno cavare il sangue hanno vita meno lunga di quelli, che non si sottopongono a tale pratica, è pur vero che il salasso ravviva i tristi, placa gl'irascibili,

raffrena gli stimoli sessuali, chiarifica la vista, acuisce l'udito, eccita il gusto, ed, espellendo le materie nocive, fa prendere con piacere il cibo, rafforza il tatto, conserva il corpo e può ridare i sensi al cervello.

Come tecnica consigliava di legare la parte da salassare e di metterla in luce perchè la vena si potesse inturgidire e diventare visibile, poi incidere non trasversalmente, ma in senso longitudinale. Il taglio aggiungeva che si facesse mediocrementemente lungo perchè il sangue ed il suo vapore uscissero più facilmente, e raccomandava di guardarsi dal pungere un nervo, dall'aprire un'arteria e dal fare la piaga profonda.

Le vene da salassare, egli notava, sono trentatre, fra cui la frontale, l'occipitale, le temporali, le angolari dell'occhio, le retroauricolari, la sottolinguale, la mentoniera, la cefalica, la mediana, la basilica, la titillare, le digitali, le safene. Dopo estratto il sangue, bisogna vigilare per sei ore perchè il paziente non fosse preso dal sonno e stare attento per cinque giorni che non venisse emorragia.

Nel primo giorno, diceva il salassato prendapoco cibo, nel secondo e terzo aumenti relativamente la quantità degli alimenti, il quarto giorno si riposi, e si astenga sempre dal coito sempre pericoloso ai salassati, che devono pure evitare i forti caldi ed i forti freddi, la luce diffusa, gli sforzi ginnastici, il lavoro, e riposarsi quanto più possono.

Il salassato non deve temere di cadere in debolezza se non prende subito cibo. Dopo due o tre ore incominci a mangiare qualche cosa. Gli sono permesse uova da bere, pane senza crusca, ben lievitato e ben cotto, di frumento, di orzo, di segala e di avena, carne di maiale, di vitello, di capriuolo, di cappone, di gallina, di fagiano, di pernici, di allodole, il vino bianco e rosso; invece gli sono vietate le carni di cinghiale,

di scrofa, di capra, di caprone, di vaccina, di bue, di cervo, di gru, di pavone.

Sfrondati dalle licenze poetiche e dai listini di parole tanto in uso negli scrittori medioevali, tolta qualche esagerazione e messa da parte qualche superstizione, i precetti del salassare nel Quattrocento erano, come si vede, quanto mai razionali e corrispondenti, in gran parte, a quanto oggi si ammette ancora.

Certo la scienza cammina e non ha bisogno di volgersi indietro per conoscere la strada che ha battuta, ma sul sentiero passato lascia tante pietre miliari, che dimostrano come attraverso le tappe essa non si ripete nè si rinnova, ma solo si perfeziona nella ricerca del vero.

Dott. Giovanni Vitale

La carestia del 1763 nel Regno di Napoli Tristi ripercussioni nella provincia di Salerno

Mi è occorso di rinvenire nella Raccolta d' Istrumenti del Notar Domenico Lordis di S. Gregorio (Magno) una descrizione minuta e precisa della carestia, con tutti gli orrori della fame, che afflisse le terre del Regno di Napoli nell' anno di grazia 1763 (1). La descrizione è scritta tutta di pugno del notaio ed è messa come introduzione ai suoi atti notarili (2). La pubblico, quasi senza aggiungervi nulla di mio, perchè essa è chiara nel contenuto, e le notizie che dà dei prezzi delle derrate in tempi normali e in tempi di carestia, sono davvero preziose, per conoscere la storia dell' economia rurale presso di noi nel secolo XVIII. Inoltre ho voluto conservare la dizione del documento del notaio, perchè si conosca come allora si scriveva dai funzionari nelle nostre terre.

Egli dunque comincia col dire che il suo racconto è « di tutta verità » e lo sottoscrive col solito segno del suo tabellionato. Dice poi che la penuria di ogni sorta di viveri si sentì non a Napoli soltanto, ma in tutte le parti del Regno e trasse origine della sterilità della raccolta dell' agosto del 1763: « sterilità tanto de grani, germana, oizo, granadinnia, e di ogni spezie e genere

(1) Cfr. P. Colletta - Storia del Reame di Napoli.

(1) Tale Raccolta conservasi nell' Archivio Notarile di Salerno.

di legumi, quanto di qualsivogliano generi, e spezie de frutti, sì domestici, come selvaggi, ghiande, olive ed altro, non avendo neppur prodotto frutti le spine atte a ciò, e le morene nelle macchie ». Giusto flagello dell'Onnipotente mano del Signore, aggiunge, per emenda dei peccatori. La raccolta di detto anno 1763 fu talmente povera, che nel territorio di San Gregorio « si comprò lo vino musto (1) a carlini (2) dieci la soma, essendo di barili tre, di carafe quaranta lo barile per ogni soma, che ascende in unum a carafe centoventi ».

Appena compita la vendemmia di detto anno 1763, « cominciò ad inondarsi la fame canina in ogni stato e genere di persone, di modo che, nelli primi giorni del mese novembre di detto anno '63, si compravano i grani a carlini diciotto il tomolo, l'orzo a carlini dieci lo tomolo, il grano d'innia a carlini dodeci, le fave a carlini quattordici; ma tale prezzo fu moderato con Regal Dispaccio qui eseguito e pubblicato dal maj.co D. Pasquale Salerno, Ufficiale di Segreteria della Regia Udienza della città di Salerno, nel dì otto di detto mese novembre, per carlini quattordici, lo tomolo del grano, quale prezzo poi si sostenne per la sola Annona ».

Con altro Regal Dispaccio commesso al Consigliere Capornota della Gran Corte della Vicaria si stabilì di procedere contro i detentori di grano nel Regno con ampia facoltà d'imporre severi castighi e il signor D. Germano Pallante partì da Napoli e si avviò alla volta di Aversa con seguito di truppe militari, boia e forca, a dì 20 dicembre di quell'anno. Il dì 3 dello stesso mese si pubblicò nella terra di S. Gregorio l'ordine del cennato Signor Consigliere Capornota della sud-

(1) Il mosto o il vino nuovo.

(2) Il carlino equivaleva a L. 0,40.

detta Gran Corte per la rivela dei grani e di ogni specie di vettovaglie, comminando la forza contro coloro che si rattrovassero in frode.

« Questo Dispaccio poi fu con altro simile Dispaccio rivotato e publicato in questa suddetta terra di San Gregorio nel dì 14 febbraio 1764, col quale assolve i padroni dei grani delle pene incorse, dà la facoltà di venderli li grani al prezzo può convenirsi, richiama il detto Consigliere Pallante, e le truppe, che lo seguiscano ritornino al loro impiego, non avendo fatto profitto per il Regno. Data tale facoltà, subito nel detto mese di febbraio si paga dai compratori carlini trenta lo tomolo del grano, carlini sedici l'orzo, e, di giorno in giorno, alterando i prezzi qui, per sin al mese di giugno di detto anno 1764, a ducati cinque e mezzo, e sino a ducati sei lo tomolo del grano, ducati quattro, quattro e mezzo e cinque lo tomolo del grano d'innia; ducati quattro e mezzo la germana; carlini trenta e trentacinque l'orzo e appona e con difficoltà si rattrovava ».

« Con lettera missiva ad un sacerdote di questa terra di San Gregorio dalla volta di Salerno, scritta sotto la data de 26 marzo 1764, significa che ivi [in Salerno] la carestia si fa sentire più grave da giorno a giorno. Il grano in Salerno vale ducati sette ed otto il tomolo; il grano d'innia ducati quattro e cinque il tomolo; i lupini, carlini trenta il tomolo; le fave carlini trentacinque e più il tomolo; i legumi, carlini trenta e trentadue il tomolo; le castagne infornate, sino ad un carlino il rotolo, e tutti gli viveri vanno carissimi. Il grano è avanzato ducati otto nella terra di Caggiano per ogni tomolo, in dove vanno a comprare quelli della terra di San Mango; quale prezzo di ducati otto fu confermato qui da un cittadino di detta terra di Caggiano, capitato, pochi giorni dopo pervenuta la divisata lettera ».

« Nell'inverno di detto anno, e proprio nel dì 23 febbraio 1764, il quale fu placido, senza calar neve ed acqua, vennero a svernarsi qui una truppa di soldati militari, al numero di dodici con cavalli, e dimorati mesi tre e più. Nel portarsi in questa suddetta terra di S. Gregorio il di loro Comandante con altro seguito di soldati ed Uffiziali, si procurarono tomola 60 di grano dai benestanti di questa terra, lo fecero trasportare in Salerno da questi vettovieri per soccorso di quella città, dove le genti morivano di fame, accompagnati da li suddetti dragoni, affinchè non fossero levati gli grani per strada da popoli che l'infestavano per la rabbiosa fame; e il comandante suddetto, Uffiziali ed altri dragoni si aviarono per la volta della città di Muro, e sopravvennero altri dieci soldati fanti di Zoppino (1), dimorati sino al mese di maggio di detto anno 1764. Altro trasporto di grano, per sussidio di detta città di Salerno (2), seguì colla venuta che fece in questa suddetta terra di San Gregorio l' Uditore, di Casa (casato) Piccoli, soldati militari a cavallo e di tracolla, che furono al numero di venticinque; si presero dalli benestanti di qui altre tomola cinquanta di grano, che fu nel dì otto del mese aprile di detto anno '64, le mandarono per li vettovieri di qui, accompagnati dalli soldati di detta Regia Udienza, per scampo dei popoli, come sopra, e lo passarono ducati quattro, e grana quaranta il tomolo, di sua pronta volontà.

« Il pane dell' annona si distribuiva a questo Popolo dalli Deputati dei detta annona, rinserrati in una casa e per buco cancellato si dispensava e concedeva per cartelle descritte dalli magistrati Regimentari, e dispen-

(1) E' un paesello alpestre detto Scorzo Zuppino, nella prov. di Salerno.

(2) Cfr. Registri Parrocchiali di S. Maria dei Barbuti - Salerno.

sate al capo di ciascheduna casa, secondo il rispettivo bisogno di famiglia di un quarto a testa, quale modo fu praticato in Napoli e per tutto il Regno. Per una sì fiera penuria seu morivano della fame più più migliaia di persone, tanto nella Capitale di Napoli, (1) quanto per ogni parte del Regno, e per queste circonvicine terre la stragge (sic) calamitosa più forte fu nelle terre di Palo, Colliano e fortissima di morte in quella Sicignano in dove, memorando fatto!, un giovinetto di nome Gerardo di Felice Arangione, di anni 15 in 16, uccise seu ammazzò tre (2) figliuoli (fanciulli), di amidue se li divorò, seu mangiò per la fame, con divorarsi il fegato e midolle senza cuocere, ma crudo, riservandosi le tèste nella balice seu panettiera; con tale flagranza di delitto fu carcerato l'uccisore in detta terra di Sicignano insieme con Carlo Carusio e due figlie di questo, in casa di cui si cuocevano detti figliuoli ammazzati e unitamente si divoravano; dopo carcerato, detto giovinotto uccisore, disse in presenza di più persone di detta terra sua Patria, che più di un altro vi avrebbe ucciso, se non era carcerato, per non morirsi dalla fame; quali persone trasportate nelle carceri della Regia Udienza di Salerno, ivi nel detto anno 1764; prima di farsi la loro causa, sen passarono all'altra vita. »

« In questa terra di San Gregorio, per la Dio grazia, pochissimi cittadini perirono di fame, che furono al numero di quattro o cinque, e da questa terra uscirono più, e più migliaia di tomoli di grano, grano d'innia, e altre spezie e generi di vettovaglie, clandestinamente, per oviare la tempesta e furiosa rabbia dei concittadini,

(1) Solo nell'agosto di quell'anno a Napoli morirono fino a 300 persone al giorno - Cfr. P. Colletta - op. cit.

(2) Figliuoli è preso nel senso generico di bambini.

per sollievo e soccorso di altri paesi che perivano di fame ».

« Il concorso in questa suddetta terra di San Gregorio dei stranieri era copioso e frequente, chiedendo robba da vivere, le lagrime dei quali ammollivano gli cuori di adamanti e bronzi, esponendo venale per questa terra qualsivoglia sorte di mobili, di oro, argento, rame, metallo, ferro, panni di ogni sorte di lana, lino, vesti di qualsivoglia foggia, mobili di legno, casse, botti ed altro, fin tovaglie, camicie, mascature delle porti (?) di proprie case, e chiodi di dalle mura, tutto si sbarrattava per poco danajo o per un tozzo di pane ».

« Chi legge la storia annale di detto anno, ce ratterverà cose più affine e peregrine, e vere, che si stenterà a crederle ». (1)

« La raccolta poi del mese agosto dell'anno 1764 è stata fertilissima di ogni genere e spezie di viveri; il grano sbassato a carlini 10 lo tomolo; l'orzo a carlini 5; l'avena a carlini 3, come sopra, il grano d'innia a carlini 5 il tomolo; tali prezzi si sono mantenuti per tutto l'anno. La vendemmia è stata ubertosissima, la soma del vino musto di barili tre, come sopra, è andata a carlini 3, ed è stata in tanta copia, seu abbondanza, che sonosi piene non solo le botti le quali mai stavano in uso, ma pure comprate più botti nuove, ed anco ripiene le tine da vendemmiare; abbondanza di ghianna per li negri (porci), frutti di qualsivoglia spezie, e di olive. Il vino purificato poi, che si raccolse nella vendemmia del suddetto anno 1763, si vendè in questa suddetta terra di San Gregorio nelli mesi di

(1) Il celebre economista Antonio Genovesi, nostro conterraneo, richiesto del suo parere, fece intendere che era per il libero commercio interno, per la libera e ferma circolazione dei grani. (Cfr. A. Genovesi - Lezioni di Commercio).

luglio, agosto e settembre di detto anno 1764, a carlini 25, 28 e 30 lo cantajo, che vale a dire a tornesi cinque, cinque e mezzo, e sei la carafa, ed anche nella fine di settembre, e principio di ottobre sino a tornesi sette la carafa, cosa mai udita a tempi nostri ».

« Ed in fine benedictus Dominus Deus qui fecit nobis misericordiam suam et liberet nos a fame. Amen ».

Così finisce la descrizione che ha non scarso valore storico, perchè ci dà un quadro preciso e veritiero dello stato delle popolazioni del Regno di Napoli in quell'anno fortunoso, ci fa conoscere quanto difficili riuscissero, in tempo di carestia, i provvedimenti del governo centrale, onde poche speranze di aiuti potevano avere le popolazioni che vivevano lontane dalla capitale. Nessun aiuto veniva poi dall'estero e le incette di derrate alimentari nelle campagne a beneficio delle città eran fatte dai militari, un po' come nell'ultima guerra, cui noi abbiamo assistito.

Ci vien poi fatto di considerare quanto meraviglioso progresso abbia fatto l'umanità in un secolo e mezzo: ora le reti stradali e i mezzi di comunicazione d'ogni genere non ci fanno più temere le carestie e quasi non crediamo a quelle che spesso si verificavano nei secoli passati, e ai fatti orribili che allora, per l'accecamento della fame, deturpavano perfino la gente laboriosa dei campi e l'abbassavano qualche volta al livello dei bruti.

Alfredo De Crescenzo

I capitoli di Torre Orsaia concessi dal vescovo di Policastro

I capitoli di Torre Orsaia si fanno risalire al vescovo Pagano di Policastro vissuto verso la fine del secolo XIII. (1) Ma furono redatti in iscritto in epoca molto posteriore, al tempo dell'abate Pirro Giovanni Scorna (2) che tenne quella mensa vescovile nel 1502 quale vicario generale del commendatario cardinale Luigi d'Aragona (3). Partono dal presupposto fondamentale che tutto il territorio di Torre Orsaia era di pertinenza della mensa. Su questo territorio il vescovo concedeva a preghiera di chi lo domandava - onde il censo fu detto *pregata* e *pregatari* i concessionari - tanto terreno quanto bastava per costruirvi una vigna, una casa, un orto, un pagliaio. Come ripeteva la mensa tale territorio? I vescovi sostenevano che nel secolo XII quando per le incursioni

(1) Di Pagano, vescovo di Policastro, si fa menzione in due documenti angioini del 1294 citati dal Carucci in *La guerra del Vespro Siciliano nella frontiera del Principato*. Subiaco 1934, pag. 270 e 271. Nessuna notizia ne danno l'Ughelli nell'*Italia Sacra* e l'Eubel nella *Hierarchia Catholica medii aevi*.

(2) Lo stesso certamente di Pirro Giovanni Scorna, già vescovo di Policastro nel 1524 e di cui al *proc. di R. Camera della Sommaria* n. 1417, vol. 153 fol. 1207 e passim. L'Ughelli riporta per tale epoca un Pirro Luigi.

(3) Fu commendatario di Policastro dal 1501 al 1504. V. Eubel op. cit.

saracene furono costretti ad abbandonare Policastro, fu loro concesso in franco allodio tale territorio per far rimettere la cattedra vescovile in detta città (4). Per popolarlo, cominciarono a concedere porzioni di terreno nel modo detto di sopra. Ma da chi fu loro concesso tale territorio? Non seppero mai dirlo, nè potettero mai mostrare il privilegio originario di concessione, nonostante i fierissimi attacchi ricevuti dai conti di Policastro e dalla stessa università in lunghi e gravi processi (5).

(4) V. *Processi Commissione Feudale* n. 2599 in vol. 441 fol. 365 e passim.

(5) Il processo più grave fu quello agitatosi tra il vescovo e il conte di Policastro nel 1524. Tutto fu discusso in detto processo. Sosteneva il conte, Giovanni Carafa, spettargli T. Orsaia quale casale di Policastro. A riprova di ciò, oltre all'esibizione dei diplomi di concessione, dimostrò che gli stessi abitanti di T. Orsaia avevano riconosciuto il suo dominio in occasione del pagamento dell'adoa, dei maritaggi e del riscatto del figliuolo Pietro Antonio prigioniero di guerra in Francia. Dimostrò ancora che Castel Ruggiero nelle pertinenze di T. Orsaia, e su cui il vescovo vantava il suo dominio, era stata fondata e fortificata da Antonello de Petruccis e che da questo anzi aveva preso nome quel luogo di « la Petruccia ». (*Proc. R. Camera della Sommaria* n. 6255 in vol. 574 p. fol. 38, 39, 50 e 199 v.).

Il vescovo di rimando sostenne che i conti di Policastro non avevano altro su T. Orsaia che la giurisdizione criminale. Presentò allo uopo i capitoli originali su detta giurisdizione concessi dall'Antonello che s'intitolava *regius consiliarius ac secretarius utilis dominus civitatis Policastro* ac *iurisdictionis casalis Turris*. I capitoli furono attaccati di falso dal procuratore del conte, ma le sottoscrizioni dello Antonello, del figliuolo Giovanni Antonio, che confermava *que genitor honorandus concessit*, furono riconosciute autentiche dagli ancora viventi (anno 1544) figliuolo d'Antonello, Severo de Petruccis, vescovo di Muro, abate Berardinetto di Franco, già ufficiale della R. Cancelleria ed intimo dell'Antonello, nonchè da un pronipote di questo, Francesco Maria de Petruccis Orsini, che aveva ereditato e conservato nella sua casa, a Civita di Chieti, tutto l'archivio dell'infelice segretario di Ferdinando I d'Aragona. (*Proc. R. Camera della Sommaria* n. 1419 in vol. 153 p. a.

Ma è un fatto incontestabile: 1° Che le concessioni furono fatte sino alla fine della feudalità. 2° Che il censo della pregata si pagò ugualmente sino alla fine suddetta. 3° Che i capitoli, confermati di vescovo in vescovo, furono conservati dall'università e prodotti dalla stessa in giudizio. 4° Che infine, sin dal 1417, un secolo prima cioè dell'inizio dei processi, Torre Orsaia risulta di dominio della mensa (6).

I capitoli riflettono la vita della popolazione quando questa, sorpassato già un primo periodo della sua esistenza nel nuovo territorio, accenna ad estendersi sulla rimanente parte di esso. Oltre al terreno per la casa, vigna, orto e pagliaio, era concesso ai coloni poter coltivare l'altra parte del territorio non soggetto a pregata pagando però le decime alla Chiesa (cap. 34). Ma qui, altri punti fondamentali. Quali erano i terreni soggetti a pregata e quali a decima? E quali erano i prodotti soggetti a decima? I vescovi finirono per comprendere a pregata anche l'altro territorio (7). La pregata infatti

fol. 908 e 909 v.). La causa fini con la sentenza della R. Camera della Sommaria del 22 maggio 1563 che attribuì al conte di P. la sola giurisdizione criminale su T. Orsaia (*proc. cit.* fol. 1364). Importante, in detto processo, fra le altre, la notizia su Castel Ruggiero. Fu chiamata anche Torre Superiore, perchè posta a cavaliere di T. Orsaia o Torre Inferiore. *Numquam fuit habitatum* dice un documento (*proc. cit.* fol. 1142), prima dell'Antonello. Il Giustiniani nel suo *Dizionario Geografico* parlando di Castel Ruggiero o T. Superiore dice « forse la Torre Petrusia nominata dall'Ughelli » Per il dominio del vescovo su Castel Ruggiero v. *Processi Commissione feudale* n. 2598 vol. 441. E' da notarsi che tutto il processo di R. Camera su citato è contenuto nel vol. 574, n. 6255, che continua al vol. 153 n. 1417.

(6) *Casale turris ursae quod est maioris policastrensis ecclesie Registro angioino* vol. 374 fol. 234 v.

(7) *Proc. Commis. Feud.* n. 2600 in vol. 441 fol. 12 t. Le pregate ammontavano, sosteneva la mensa, ad annui ducati 110 nel 1771. *Proc. Commis. Feud.* n. 2598, vol. 441 fol. 103 e seg.

era un reddito certo, la decima incerto. Quella dovuta per il suolo, questa per la coltivazione. I prodotti poi furono tutti soggetti a decima.

I capitoli così non eliminarono i motivi di contese fra il vescovo ed i concessionari, per evitare le quali furono principalmente redatti e compilati. Quali i limiti di ciascuno? Quali soprattutto i diritti ed i poteri del vescovo? Essi cercarono di riconoscerli, di assegnarli, di limitarli. Una difesa *et non più* al vescovo. (cap. 12). Le contrade Montagna, Palazzo e Cuccari, messe già a cultura dai vescovi, date alla comunità (cap. 11). Specificati, e quindi limitati, i servizi personali: zappare la vigna del vescovo (cap. 8), accomodare la pala del mulino (cap. 10 e 48), condurvi la macina nuova (cap. 46). Partecipe infine la popolazione all'amministrazione della giustizia ed al governo dell'università. Accanto ai camerlengo, giudice e catapano del vescovo, da scegliersi fra i laici e da mutarsi ogni anno, il camerlengo, giudice, catapano da parte dell'università; il baglivo inoltre esente dalle pregate (cap. 37). Ma non era tutto, il dissidio verteva su un punto più grave e profondo, sull'origine del possesso, sulla natura ed estensione delle concessioni. Doveva la Commissione feudale, abolendo pregate e decime, assegnando definitivamente la terra ai suoi possessori, livellando ogni cosa, fare ragione di tutto (8).

Crediamo intanto non inutile, e non solo ai fini degli studi di storia locale, pubblicare integralmente quella che fu la legge fondamentale d'una popolazione che seppe col lavoro conquistare il proprio suolo. Se ne rinvennero nell'Archivio di Stato di Napoli, in copia, due di questi capitoli, quelli che pubblichiamo, del

(8) Sentenza del 5 maggio 1810. Lo scannaggio poi, la bagliva, la portolania, che nei capitoli del 1502 risultano di spettanza del vescovo, passarono all'università. V. *Proc. Commiss. Feud. cit.* n. 2598 fol. 370.

1502, e gli altri concessi e confermati dal vescovo Luigi Bentivoglio nel 1579 (9). Questi, trascritti nel 1760 dall'originale in possesso dell'università, risultano confermati nel 1718 e 1748 dai vescovi del tempo. Nessuna differenza fra essi all'infuori della dizione. I capitoli si aprono con i punti fondamentali, con le concessioni a pregata. Specificate le misure delle corrisposizioni; due tari all'anno dal padre di famiglia che lavorava per proprio conto con almeno due paia di buoi fuori del territorio della concessione; tre carlini dal figlio di famiglia ammogliato da un anno convivente col padre, e che aveva avuto l'uguale concessione cioè la casa, la vigna l'orto e il pagliaio; tari uno e grana quindici da quello che non avendo famiglia si univa con un compagno e lavoravano insieme con un paio di buoi. Il padre morto rappresentato dal primogenito. Le concessioni, come risulta dal capitolo 52, erano registrate in un quaderno detto il pregarario, tenuto dal vescovo (10).

Seguono le disposizioni relative alle difese (cap. 11, 12, 27, 48), ai diritti della Chiesa sulla terra abbandonata dal pregarario (cap. 9), all'eredità giacente (cap. 47), ai diritti di scannaggio (cap. 35 e 36), al governo come si è detto della comunità, all'amministrazione della giustizia, ai servizi personali resi al vescovo, ed infine, minutamente, secondo le esigenze richieste, quelle relative alla polizia rurale e stradale.

(9) In *Proc. R. Camera della Sommaria* n. 6255 vol. 574 p. a. fol. 387 i primi; in *Proc. Commissione Feudale* n. 2596, vol. 440 fol. 62 i secondi.

(10) Non si conoscevano altre scritture. In calce alla stessa richiesta il vescovo accordava la concessione con un breve rescritto (*Proc. Comm. Feud.* cit. n. 2598, vol. 441 fol. 103 e segg.). Al fol. 83 di detto processo è alligata una richiesta di concessione, col rescritto del vescovo, del 1753.

Capitula terre turris ursaye

Capitula terre turris ursaye ordinata, facta, et composita per universitatem, et homines dicte terre cum consensu, beneplacito, et voluntate, reverendissimi in Cristo patris domini episcopi policastri utilis domini dicte terre in civilibus, que capitula fuerunt ab eo tempore pagani episcopi, et ab eo etiam tempore cuius in contrarium hominum memoria non existit.

1. *Capitula dela casa, vigna, orto, et paglyaro.* — In primis vole, et statuisce la dicta università cum consensu dicti domini episcopi, che li homini, che venino ad stare a la dicta terra, et ancora quelli so nati, criscino, et stanno a la terra preditta, lo ditto prelado, seu episcopo li debbia dare tanto terreno, quanto se faczia casa, vigna, orto, et paglyaro, secundo ey stato consueto da li episcopi passati da la dicta terra in lo terreno de la Ecclesia a tempore de la bona et felice memoria de lo episcopo pagano, et ab eo etiam tempore cuius in contrarium memoria hominum non existit, placet modo ut infra IIII capitulo.

2. *Capitula de li pregate.* — Item vole, et statuisce la dicta universita cum consensu predicto che tutti li homini stantino, e commemorantino in la dicta terra che havino havuta casa, vigna, orto, et paglyaro da lo episcopo, et lavorano con bovi soi alo suo campo, sia tenuto ad pagare alo dicto episcopo se havisse dui, o quattro para di bovi, et ey patre seu principali patroni de la casa, sia tenuto ad pagare alo dicto episcopo quolibet anno in pecunia tari dui. Placet.

3. Et si havesse figlii, famiglii et insorati, et stayno sucta lo governo di lo padre, passato lo anno che habia sposata mogle, et habia havuto da lo episcopo casa, vigna, orto et paglyaro, ut supra dictum est, sia tenuto a lo detto episcopo pagare anno quolibet tari duo.

4. Et si non havesse avuto da lo dicto episcopo la dicta casa, vigna, orto, et paglyaro non sia tenuto ad pagare niente. Placet.

5. Item quello homo che lavora cum uno bovi, e che si junisse cum uno altro compagno che havesse uno altero bovi, et facissi cum uno frate, sia tenuto ad pagare anno quolibet tari uno, et grana quindecim. Placet.

6. Item quello che lavura con la czappa, et non havi bovi, et sta per ipso et non have havute le cose predicta da lo episcopo, cioè casa, vigna, orto, et paglyaro, sia tenuto pagare a lo episcopo anno quolibet tari uno. Placet.

7. Item se intervenisse a morire lo padre, e restassiro figlioli, lo primo natu debia presentare la persona de lo padre morto, et pagare ut supra secundo havi laborato lo patre, et se havesse fratre non siano tenute a pagare usque et donec siano insorati et habia havuto casa, vigna, orto, et paglyaro da lo episcopo et passato lo anno, ut si haberent patrem. Placet.

8. *Capitulo de la yurnata a la vigna.* — Item vole, et stauisce ipsa universita cum consensu dicti domini episcopi, che quando lo ditto episcopo volisse fare zappare la vigna di la ecclesia di quista terra de la torre, pocza piamare unanimiter tucta l'universita, et omni uno lavorante zappatore, czoey quilli sono insorati, et passato lo anno a la dicta vigna a zappare tantum, et non in altero exercitio, per una sula yornata tutti insieme, et non dirparti senza salario, et lo detto episcopo sia tenuto darince quello yuorno per loro spisa pani, vino, carne, et casu, che loro sia bastante, et la sira sia tenuto lo ditto episcopo, o suo fattore darince per uno pannelle quattro competenti, et vino, et non altro, et la mattina enante che andino in dicta vigna havino pannelle due per uno. Placet.

9. *Capitulo de quelli si partono da la terra.* — Item vole, et stauisce la ditta universita cum consensu del ditto episcopo che ciascheduno de la ditta terra che si partisse, et andassino ad

abitare de fora, et stisse da tre anni in suso, et non retornasse ad abitare la dicta terra, et non lassasse legitimi eredi in dicta terra usque ad tertium gradum, sia tenuto lo ditto episcopo farilo revedere solemniter, che se ne debia tornare ad habitare ne la dicta terra, et in casu che non se ne volesse tornare, tutto il suo bono stabile lo ditto episcopo si pocza pigliare, et reducir in suo dominio, et proprietate et quillo bono stabile lo episcopo non lo pocza vendere, ma sia tenuto donarlo ad altro che venisse ad abitare novamente a la dicta terra nomine domini cum augmentatione de la ecclesia. Placet.

10. *Capitolo de la palata.* — Item statuisce, et vole la ditta universita cum assensu prelati, seu episcopi predicti, che ognuno de la ditta terra debia andare ad aconczare la palata dello molino de la ecclesia quando necessaria, et ogni fiata che si guastasse, czo ey de le jurnate loro lo ditto prelati sia tenuto donare pane, vino, et carne, quando fusse ructa la palata, quanto loro sia sufficiente a lo mangiare, et la sera debbiano avere pane, et vino, prout si dà quando vanno a la vigna, et non rutta pane, vino, et caso sufficiente, e la sera pane, e vino ut supra. Placet.

11. *Capitolo de la montagna.* — Item vole, et statuisce ipsa universita cum consensu predicto, che attento la montagna, lo palazzo, et li cuccari in questi tempori passati sò stati selvose, et cum multitudine di arbore videlicet cerri, et cerce infinite, in li quale, multitudine di porce ince ghiandavano, et al presente per voluntate de li episcopi passati so stati sconnessi, et cessinati, et reduttoli ad cultivare e fare a grano, per la poco utilitate che li dicti episcopi inde haviano li tempi passati, et al presente inde havirono utilita assai di grano, et altre victuaglie, che ipsi predicti lochi non si possono difendere per nullo tempore, ma quelli debiano stare in franchicia come l' altro terreno ne se ne pache decima alcuna di porce; immo che tutto bestiame di ipsa universita in ce siano franchi, et ci poczano andare omni tempore. Placet.

12. *Capitolo de li defese.* — Item sia lecito a lo dicto pre-

lato potersi ascigliari in lo terreno de la ecclesia una difesa et no più, et potersila vindere a sua petitione plus offerenti, et danti pretium quo possit, dove mancho sia nocumento, et distinzione a la universita di ipsa terra, la quale difisa sia, et è stata a lo loco dove si pama sancto Iase, et quando la fa ad vendere la debia far bandire a chi più lindi dai et essendo trovato alcuno prezzo competente de la dicta difisa, e che gli homini di ipsa terra non la volissiro, et non li havissiro necessario non poczano essere costritti di la accactare, o andarinoce appascire contro loro volontate et quando la dicta difisa lo dicto prelado non la trovasse ad vindire per competente preczo, et ristasse per tutto lo mise di febraio, sia lecito a lo dicto prelado far riquedere la dicta universita, la debiano pascire in comune, dummodo che sia apprezzata per dui, o quattro homini fidili, et iusti con juramento quanto potesse valere la dicta difesa, et quello prezzo che per dicti homini fusse apprezzata, la dicta universita la debia pascire de comune, ut supra, dummodo sia fatto sine fraude; et si lo dicto prelado la havisse trovata a vindire per alcuno prezzo competente, et non la havisse voluta vindire, non siano tenuti, ne costretti appascirila; et quando la dicta difisa di sancto Iase si intervenisse a laborarise a far grano, per quello tempo che si lavura, ipso prelado pocza fare difisa per scambio di quella la vaccaricza, et li testi, et pocza la vendere con quilli statuti che se dicto in la difisa di sancto Iase. Placet in omnibus defensis conservari consuetudines.

13. Item che sia lecito al ditto episcopo potisse fare per uso de bovi soi quando facisse campo, et per soi cavalli la difisa di Juppano, la quale anticamente è stato osservato, et se la possa difendere per ogni tempo, et chi se ci trovasse a farci danno con le sue bestie sia tenuto a quella pena, che ey tenuto a le altre difese. Placet.

14. *Capitolo de li bovi domati che si trovano a le dicte difise.* — Item statuisce la dicta università, che ciascheduno bove domato che fusse trovato a la difese de le curte predicte sia tenuto pagare de die grana V et de nocte grana X a la curte del dicto episcopo, et lo bove che se ci trovasse con la cam-

pana appilata sia tenuto pagare a la dicta curte per ognuno per quante fiate nce è trovato, de die tari uno, et de nocte duplum, et così si ci intenda ogni bestia bovina, eccetto li vitelli. Placet.

15. *Capitolo de li giumente, et de li cavalle si trovano a le difese.* — Item statuisce, et vole la dicta universita cum consensu supra dicti prelati, che le giumente fossero trovate, o cavalli a la difesa, sia tenuto lo padrone pagare a la curte de lo dicto prelato per ognuno, et per ogni fiata de die grana X, et de nocte ad duplum, et se ci fusse inpastorata tanto di notte, quanto di giorno pache ad duplum ut supra. Placet.

16. *Capitolo de li porci, capre, et pecore che andassero a le dicte difese.* — Item statuisce, et vole la dicta universita cum consensu predicti prelati, che tanto pecore, quanto capre, et porci che andassero a le dicte difese de la curte senza suo consentimento sia tenuto di pagare di pena pro ciascheuna di dicte bestie grana duo usque ad decem, et da X in su paga tari due a la dicta curte, et così paghino a li lavori sino al mese di febraro, et dal mese di febraro per finche si ricoglie pagano usque ad decem grana due, et mezo, et da X in sù paghe tari due, et mezo per una et da diece in su paga tari II alla curte predicta dum tamen sia emendato ultra la pena predicta lo danno a lo patrone, et lo accusatore debia havere la terza parte de la dicta pena. Placet.

17. *Capitolo de le capre, pecore, et porci trovati a la vigna.* — Item statuisce, et vole la dicta universita cum consensu de lo dicto prelato, che li porci, pecore, et capre predictae andano a la vigne, et sono accusate, paghino per ogni tempo a la curte per ogni fiata per ognuna ad decem grana due, et ultra decem tari due et sia emandato lo danno a lo patrone et si accusa habia la terza parte de la accusa ipso accusanti. Placet.

18. *Capitolo de le capre, et pecore si trovano supra la siepe.* — Item de le capre, et pecore che si trovassero supra li sepi di possessione due alcune, sia lecito a lo patrone de la siepe poterne

ammazzare una per guardia, et non sia tenuto a pena; de la quale ne debia dare a la curte di ipso prelato de la dicta bestia lo quartiere, czoè lo meglio. Placet.

19. *Capitolo de li bovi trovati a li lavori.* — Item statuisce, et vole la dicta universita cum consensu predicti prelati che li bovi che andassero a li lavuri per ogni tempo, et fussiro accusati lo patrone de li dicti bovi per omni uno per quante fiate sono accusati de die paghi a la curte de lo dicto prelato grana due, de nocte ad duplum. Placet.

20. *Capitolo de la requisizione de lo dapno de li lavure.* — Item statuisce, et vole la dicta universita cum consensu predicto che lo patrone de li lavuri, che fussero dapnificati, siano tenuti et debiano revedere li patroni di li bovi, o d' altre bestie dapnificante, che havissero facto lo danno, che debiano minare homini a providere e far apprezzare lo danno et si non ce ni vollissero minare, sia tenuto pagare per omni bestia di grano, ovvero di altra victuaglia, dove fusse facto lo danno, quarto uno fino a la metate de maczo et da la mitate di maczo innanzi paga per ciascheduna bestia buglina tomolo mezo a lo patrone che patì lo dapno. Placet.

21. *Capitolo di poter ammazzare capre, et pecore. et porci.* — Item vole, et statuisce la dicta universita cum consensu predicto che tanto crape, quanto pecore et porci che fanno dapno a li lavure o victuaglie, che sia lecito a li patroni de li dicti lavure se da la metate di magio innanzi poterisi ammazzare una, e tinirsila per se, et lo patrone de le bestie non sia tenuto ad pagar lo dapno quando le fusse ammazzata la dicta bestia et accussì ancora a le vigne, cioè da la mitate di agosto innante ita tamen che la curte habbia lo quarto secondo ey solito. Placet.

22. *Capitolo de li bovi, et omni buglina, jomentina trovata a li gregni adunate alayra.* — Item statuisce, et vole ipsa universita cum consensu predicto, che omni bestia vulghina jomentina, e cavallina, che si trovassero a li gregni adunate alayra,

li padroni de li predicti animali siano tenuti per ciascheduna bestia ogni fiata di frumento tomolo meczo ad quello che pati lo danno, et se sono accusati paghi di pena tari^{due}, di la quale pena inde habia la terza parte quello che accusa, et li dui parti a la curte. Placet.

23. *Capitolo de li mangune* — Item statuisce, et vole la dicta università cum consensu predicto, che ogni porco mannarino dibia portare li manguni di palmi sei fino a li sei mesi, et oltre li sei mesi debia portare li manguni di palmi nove, et se sono porcelle li debia portare competenti, et si lo porco saltasse debia portare l'uncino. Placet.

24 *Capitolo di lorti come divino esse piuse.* — Item statuisce, et vole la dicta universita cum consensu predicti, che omni persone di ipsa terra, che havisse orto intro, o vero appresso lo loco, lo debia piudere con furcati, che sia ben piuso, secundo ey stato per lo passato, et si nce trovasse lo porco, non ci pocza essere anciso portando lo dicto mangune essendo piuso come si èy dicto, sia lecito a lo patroni de lo dicto orto per omni tempo incilo potire acidere, et sia tenuto dare lo quarto a la dicta curte, et chi non lo desse sia tenuto ad pena di tari^{due} et che se ferisse lo dicto porco, intro lo suo orto, et non lo potisse pigliare iutro lo suo orto, non sia tenuto secutarlo di fora lo suo orto, et non sia tenuto a lo quartieri, ne a la pena, et lo porco che si trasisse a lorto con li manguni di palmi novi, non pocza essere anciso, et poczano franchiare porci altri nove, che fussino con ipso senza manguni. Placet.

25. *Capitolo de li cane.* — Item vole, et statuisce la dicta universita cum consensu predicti, che omni cane di ipsa terra debia portare lo landone di palma dui di canna da la mitate de agusto inante finche si vindigna, tucto a lo loco, et quello che non si portasse, sia tenuto a la pena di tari due a la curte di ipso prelato, dummodo sia accusato di alcuno. Placet.

26. *Capitolo de le crape, et pecure che non divino stare attorno a le vigne.* — Item statuisce, ordina, et vole ipsa universita

che nulla persona de la ipsa terra pocza, ne debia tenere, ne guardare crape, ne pecure intorno le vigne da la mitate di agusto, insuso per finche ey ventignato per spatio di meczo mi' glio et chi farà lo contrario paga tarì duo, a la curte di esso prelato, et chi lo accusasse sia ancora tenuto a la dicta pena, da la quale ince habia la terza parte quello che accusa, tanto di questa, quanto di ogni altra accusa, che fusse fatta in la dicta curte. Placet.

27. *Capitolo de lo pirato.* — Item vole, et statuisce ipsa universita cum consensu predicti prelati, che nulla persona de la dicta terra cuiuscumque conditionis et gradus se sia dibia andare a lo pantano de lo pirato a medire erba, ne ancora ince debia andare bestia nulla senza licentia di ipso prelato, o suo factore; et chi inde facesse lo contrario sia tenuto a la pena di tarì dui applicanda a la dicta curte dum tamen che si dibia bandire lo dicto pirato da lo primo di aprile, et per tucto lo jorno di sancto Iohanni Bactista czo ey a li ventiquattro jorni de jugno et a lo dicto pirato ince siano ficcate le cruci da parte del dicto prelato. Placet.

28. *Capitolo de conciar le sepe.* — Item statuisce ipse universita, che ciascheduno de la ditta terra di ciocche conditione si sia dibia consiare le sepe de li soy boni et maxime a li vii pubblici, et ogni altre vii vicinarii che omni uno habia il camino acconcio, et cussì ancora l'acqui che si divino pigliare, et consiare anticamente per quanto teni, come ey solito, et che inde facisse lo contrario sia tenuto a la pena di tarì duo, li quali sepi et acqui sia tenuto farise per provvidimento omni anno per gli electi, catapani, et si ristasse per negligentia di catapani electi, siano ipsi tenuti ad penam dupli. Placet.

29. *Capitolo de lo lino.* — Item vole et statuisce, ipsa universita, che ad ognuno sia licito potiri fare un gurgo per abonare lino la dove non fussero naturalmente patti, et potirisilo tenere finche ave fatto seu abonato lo suo lino, dummodo che lo ditto gurgo non perda tempo reservato se restasse per non far dapno a chi avesse lino da compiere da sutto, et che lo pi-

gliasse col segnale, come anticamente e stato facto, sia lecito poterlo tenere per due di vacante col detto segnale, et chi lo livasse sia tenuto a la dicta pena di tari due applicandi a la dicta curte, et cussì si intenda ancora li gurchi che naturalmente se trovano. Placet.

30. *Capitulo de layre.* — Item vole, et statuisce ipsa universita, che niuna persona di ipsa terra di ciocche conditione si sia pocza pigliare ayra da pisare grano, che la facesse, o la pigliasse innanti cum la gregna, come ey stato usato et fatto ab antiquo per uno giorno, et chi indi facesse lo contrario sia tenuto a la pena di tari due a la curte de lo dicto prelato, dummodo che sia reservato per necessita de lo malo tempo o vero altro necessario apparente. Placet.

31. *Capitulo che lo massaro si pocza fare una bestia bovina franca a la pianca.* — Item statuisce, et vole detta universita cum consensu predicti domini episcopi, che ogni persona di dicta terra di ogni conditione si sia, tempore messium si pocza fare, et far vendere a la piazza una bestia bovina per voler raccogliere li suoi vettovagli francha, senza pagare cosa alcuna a la curte. Placet.

32. *Capitulo de lutre et stivale.* — Item vole, et statuisce ipsa universita cum consensu ut supra che ognuno di ipsa terra pocza fare per lo tempo ogni anno un paro di craponi, montoni o capre per suo necessario, et per fare un paro di stivali, et così un paro di capre per un paro di stivali, et così un paro di capre per un paro di utri per lo tempo del vendegnare franche senza pagare scannaggio nullo, dummodo che sia fatto sine fraude de la curte, et che intervenisse dopo vendere le pelli de le dicte bestie, sia tenuto alla pena di tari due, et pagare lo scannaggio debito. Placet.

33. *Capitulo de la fontana* — Item vole, et statuisce la dicta universita cum consensu predicto, che non sia lecito a nulla fimina, ne a nnulla persona alcuna lavare innanzi la fontana, anzi debia andare a li lavatori, ove è solito anticuamente lavare

da lontano de la fontana et chi farrà lo contrario sia tenuta a la pena di tari due da applicarsi a la dicta curte de la qual pena ne habia la terza parte chi la pronunzia a la curte. Placet.

34. *Capitolo de li vignali.* — Item vole, et statuisce ipsa universita cum consensu predicto che omni persone di ipsa terra di czoche conditione ne sia, che tinisse vignali, dove fussero alcune pira, mila, ficu, et arborati, li pocza tinire piuse, et difendere, et sia tenuto laborare lo terreno omni tre anni, et pagare la decima a lo dicto prelato, et chi ince andasse cum bestie soi, o de altri pascendocilli, pocza essere accusato, et pagare la pena in quello modo che si paga a le difese di la curte, et quelli vignali che non fussiro arborati di frutti, non si poczano tenere pusi, et chi ince andasse con bestie a li erba non siano tenuti a pena, ne poczano essere accusati eccetto si fussiro seminati, et che habiano la pena li patroni che li chiudissiro, che li dibiano aperire da parte de lo dicto prelato. Placet.

35. *Capitolo de le petturine.* — Item vole, et statuisce la dicta universita com consensu predicti prelati, che omni bestia boyna che si ammazzasse, et vindisse a la piancha, tanto venisse de fora, quanto fusse di lo loco, essendo bestia grossa, sia tenuto lo buchere per scannaggio a la curte pagarenoli a la pecturina rotulo una et meczo, et se fusse annicchio et non fusse passato lo anno, sia tenuto pagare rotulo uno mini un quarto a la curte predicta et che ince facisse lo contrario sia tenuto a la pena ali tari due applicanda a la dicta curte. Placet.

36. *Capitolo de li filecti, et stigliole.* — Item statuisce, et vole la dicta universita cum consensu predicto che omni buzero sei homo che in la dicta terra ammaczasse bestii porcine per vindire a la piancha, sia tenuto pagare per scannaggio de le dette bestie che accidisse li filecti, et de li bestii caprini, et mintoni, la stigliola la quale sia luna pinna di fecato, et la mincza, et si ey bestia mascula, cum li preditti, ince ce vadano li testicoli, et se fusse fimina, vada lo stentino, et che ince facisse lo contrario, sia tenuto a la pena de tari due, ut supra, et sia tenuto lo dicto macellatore quando amacza in la pianca di

tali bestie notificarilo a lo factore de ipso prelato a mandarseli appigliarisila, et che ince facisse lo contrario, sia tenuto a la dicta pena, et si no ce mandasse, non sia tenuto appena dummodo sia fatto sine fraude. Placet.

37. *Capitolo di mutar lo camerlingo, giudice, et catapani omni anno.* — Item statuisce, ordina, et vole ipse universita secundo il solito, et antiqua consuetudine ab eo tempore cuius in contrarium hominum memoria non existit, et sic de presenti observatur, che lo prelato presente, et futuro omni anno, o soi procuratori et facture dibiano mutare lo camerlingo suo civili, lo giudice, et catapano, in lo primo di sectembre, et creare novo camerlingo, giudice, et catapani, et sia homo de li boni de ipsa terra et sia laico, et non preite, acziocchè li principali de la terra habiano appartecipare de la dignità che so in detta terra, et ancora niuno pocza pigliare superbia per causa de lo officio, ma sulo per un anno in ce dibia stare, et non più, lo quali camerlingo da sua parte dibia ministrar ragione civile ad omni persona, che lindi addimanda, et infini de lo anno dibia stare assidicato et satisfare dapne passis et sia sindacato per li principali de la dicta terra et anchora ipsa universita in lo sopra dicto giorno, quando ipso prelato muta lo suo ufficiale, giudice et catapano, dibia mutare lo giudice, et catapano suo, et crear li novi, che habiano da escire una cum lo giudice di lo dicto prelato, ad reggere curte insieme col camerlingo, et così ancora lo catapano habia da ministrare lo officio insemi con quello de ipso prelato, et lo dicto prelato, o suo ufficiale si dibia ponere uno baglivo, che faccia li fatti, che appartene a la sua curte, lo quali de bonis ecclesie debeat ipsum providere de suis laboris, et lo ditto baglivo deve essere, et ey stato franco a lo pagamento de li pregate. Placet.

38. *Capitolo che lo prelato debia far reggere lo suo Tribunale in la dicta terra.* — Item statuisce, et vole ipsa universita cum consecsu predicto, che lo prelato presente, et futuro dibiano, et siano tenuto far reggere lo suo tribunale da soi ufficiali, o vicarii in dicta terra, et che li homini de ipsa terra tanto laici quanto preiti non poczano essere costretti rispondere a nulla

curti di altra terra, ne in altro loco per nulla causa se sia di fuoro, eccetto in dicta terra, ne obbedir ad nullo altro ufficiale di fuoro, seu vicario, nisi in dicta terra; ma lo dicto prelato dibia mandare lo suo ufficiale, o vicario in ditta terra, et lla fare et reggere lo tribunale, et sua curte et far justitia et castigare chi fa male secundo ey stato osservato, et de presenti observatur, et so in possessione de lo foro ancora criminale. Placet quod hic ministretur iustitia.

39. *Capitulo de la pena si deve imponire da parte lo ditto prelato.* — Item statuisce, vole, et ordina la dicta universita cum consensu predicto così come ey solito pe lo tempo pacsato, che lo predetto prelato, o suo ufficiale deve sulo imponire ad omni citazione, et comandamento et far imponire chi sarà da sua parte a li homini de la dicta terra carlini quindeci, et non pocza imponere altra pena per qualunca causa se sia, et quando si fa citazione non pocza procedere a la dicta pena tanto per se la curti di lo dicto prelato, quanto ad istanza de la parte per fin che non ey passata la tercza contumacia che ditto comandamento quando non ey obbidito lo ditto prelato, o suo ufficiale pocsa esiggire la ditta pena da quella persona che sarà negligente che nolirra obedire tali comandamenti. Placet.

40. *Capitule de le sumare.* — Item vole, et statuisce ipse u. uiversita cum consensu predicto che omni bestia somerina, che si trovasse a far danno a li lavure, sia creduto lo patrone, et sia ancora tenuto lo patrone di ipso appagare quello che patisse lo danno da la mitati de marczo a reto di grano, o altra vic-tuaglie dove fusse fatto lo dapno per omni fiata che ince ey trovato stuppello meczo et da la mitate di marczo innanzi stuppello uno. Placet.

41. *Capitulo de si potire repentire de li accuse.* — Item statutum, et antiquatum est in dicta terra ab eo tempore cuius in contrarium hominum memoria non existit, che omni persona de la ditta terra, accusasse qualuncha persona si sia se pocza repentire di tale accusa in omni modo che per ipso fusse stata facta infra lo terczo jorno a die citationis numerando, et fatto

lo repentire, lo ditto prelato ne suo ufficiale pocza seguire tale accusa.

42. *Capitolo de lo porco di la casa mannarino.* — Item statuisce, et vole la dicta universita cum consensu predicto domini episcopi, che sia lecito ad omni uno abitante in la dicta terra puterise tenere uno porco mannarino a la casa de lo quale non sia tenuto pagarne decima tanto si se lo vende, quanto si se lo sala. Placet.

43. *Capitolo de lo danno che si fa fora lo terreno de la ecclesia.* — Item statuisce, et vole ipsa uiversita cum consensu prelati predicti, che quando si facisse dapno a li lavuri de li homini de la dicta terra di fora lo terreno de la ecclesia omni bestia bovina, jomentina, cavallina, che se trova a li lavuri di fora lo terreno de la ecclesia che siano de li homini di ipsa terra, paga a lo patroni de li ditti lavuri fini a lo mise de marzo per omni fiata, et per omni una bestia di quela jumenta stuppello uno, et da lo primo di marzo, et per tutto marzo quarto uno, et dal primo jorno di aprile fin a lo pisare lumulo meczo, et così ancora alayre le crape, pecore, et porce a li dicti lavuri paghino da lo misi di febraro per tucto lo mise di aprile da dieci insuso stuppello uno, et da diece fino a vinti quarto uno et da lo mise di aprile finchè se recogli, da venti insuso tomolo meczo, et da venti inciso tomolo uno per ventina a lo patrone de li lavuri, et de lo numero de li bestie sia creduto lo patrone de li dicti lavuri cum juramento in difecto che non lo potisse provare. Placet.

44. *Capitolo de li bestie che si trovano appresso li lavuri dannificati ad altri lochi.* — Item statuisce ipsa universita cum consensu de lo predicto prelato, che quando se facisse danno tanto a li lavuri, quanto ad altra possessione, tanto intra lo terreno quanto de fora lo terreno de la dicta terra de li homini di ipsa per qualuncha bestia che se fussiro, et non si trovasiro li bestie intro li dicti lavuri altre possessione, come ey ditto da sopra, quelle bestie che si trovano appresso per canne quaranta paga lo danno, excepto lo patrone di quelli bestie

provasse per dui testimonii ad minus, che altre bestie havissero facto tali dapno, et questo se intende quando lo patrone che havisse tali dapno non lo potisse secutare a la pidata, et secutandola a la pidata, et trovasse, che altre bestie che quelli, che si trovano appresso li dicti quaranta canni, non siano tenuti appagare tali dapno, et accuse possendo lo patrone de lo dapno secutare a la pidata de li dicti bestii, le sia licito andare a la loro pista finche li trova. Placet.

45 .*Capitolo de li servizi de lo episcopo.* — Item vole, et statuisce ipsa universita, secundo ey stato osservato in dicta terra ab eo tempore cuius incroarium memoria hominum non existit, che quando lo dicto prelato volesse discendere de li frutti soi, per fino ad pulicastro, debia havere grana quattro per salma, et volendo lo dicto episcopo mandare in alcuna parte de li homini de la dicta terra cum bestia cum salma, o per qualunca altro modo, sia tenuto dar llo loro conveniente, et competente salario, secundo dove lo manderà, et non lo pagando, non li pocza far fare a comandamento, secundo sempre per li altri episcopi predecessori ey stato fatto, et osservato. Placet.

46. *Capitolo di quando si vuole tirare la mola nova del molino da la marina di pulicastro.* — Item statuisce, et vole ipsa universita, che quando lo prelato volisse far conducere la mola alcuna nova per li molini de la torre da la marina di pulicastro de li homini de dicta terra con li loro bovi, ipso prelato sia tenuto dare a tutti quelli homini che ince vanno le spise in quelli jorni che ci ponino videlicet pane, vino buono, et companaggio sufficiente et bastante; et secundo lo jorno che ince vanno, et quando non li facesse boni spese non ci debiano impacziare bono nullo. Placet.

47. *Capitolo de la eredità.* — Item statuisce ipsa universita cum consensu dicti prelati, che quando contigesse morir alcuno homo layco, o prite, o femina de la dicta terra senza erede legitimo sed che ipsi laice dipendenti dal suo corpo poczano succedere a li loro beni, tanto mobili, quanto stabili di ipsi laici, et preti, et femine li soi parenti usque a tertium, et quartum,

gradum, et passato lo terzo, et quarto grado non ci essendo di tale grado pocza succedere la ecclesia et pervenuti a la mano de ipsa ecclesia per difecto che non si trovasse di tali gradi et lo detto prelato li detti beni intervenisse a vendere trovandose parendi di quella linia, passato lo quarto grado, sia licito poterilo havere per quello preczo che si trovasse da altri più presto che li altri stranii, che li volissiro comprare, senza dapno de la ecclesia. Placet.

48. *Capitolo pure di la palata.* — Item se intervenisse in dicta palata, overo a lo vedale non ci fosse necessario più che di sey homini, siano tenuti li molinari pagar onncili li dicti sey homini a spese llozo, et quando la dicta palata non fusse ructa et volissironce genti per conczarla per quelli che ince vayno, lo episcopo, o suo factore sia tenuto dari llozo pane et vino sufficiente, et la sira pannelle quactro per uno competenti, et vino prout consuetum est. Placet.

49. *Capitolo della vacharicza testi et mancusa defise.* — Item statuisse, et vole ipsa universita, che la defisa della vacharicza, et delli testi fatto per iscambio di sancto Jase, quando la dicta difisa di sancto Jase lo dicto prelato la fa sfare, et laborare a grano, intertanto che dicta difisa di sancto Jase sta a ritrovarsi difisa, le dette vacharicza e testi stantino difese ipso prelato non li pocza vendere, et salire a più preczo, che si sole vendere dicta difisa di sancto Jase, et non più, et insendoce alcuno de la dicta terra per volontà, o per iniquità per incantarila, et salirile più lo suo incanto non debia valire ne essere accecto ma debia, et pocza uscir lo sindaco, et pigliarile per tucta l' universita, et per lo preczo predetto, quale preczo ey stato et ey cento thomola a la misura justa di la torre et la difisa della manchusa facta de volontà, et beneplacito de ipsa universita per fin che ad ipsa parirà star difisa, et non la difare, perche non ey difisa solita, ne antica, ma facta ad beneplacito, lo suo preczo non pocza sallire, ne criscire più che thomola cinquanta puro alla mesura justa de la torre, finche parirà ad ipsa universita star difisa, et lo difare di ipsa, stia puro ad voluntate de la dicta universita. Placet vendi prout valebit eo tempore defence sancti biasi vel dicte difence ad libitum.

50. *Capitolo de li emolumenti de la curte civile.* — Item statuisce la dicta universita cum consensu dicti domini episcopi che intervenendosi in la curte civile di ipsa terra ad litigare, far cause ordinarie, et litigii, in li quali bisognasse a li parti litigare, et spendere, che lo ufficiale, et mastro de atti non pocza livare a le parti di soi emolumenti si non in questo modo vidilicet per presentatura di istromento grana III per putatura di petitione, articoli exceptione libelli, procure, et omni altra carta privata grana II, per pregeria grana II, per examinatura de testimoni scritti grana II, et non scritte non sia tenuto ad pagar niente, et per cassatura di accusa, atteso so de danni dati, et non sindi paga mai niente non sindi paghi niente, item per acto grano uno. Item per presunia non senne paghi niente. Item per desistentia et tricesima nente. Item per sententia de li judici annuali de la terra non se ne pagi niente. Item per scriptura di epsa grana II quando si donacze, et la parte lo volisse scricta, quando no, non se ne page niente. Placet.

51. *Suprascripta seu retroscripta capitula fuerunt subscripta* per me notarium thomasium de georgio de athena de mandato et in presentia rev.di domini abbatis Pirris Jeannis scorene de Neapoli rev.mi et ill.mi domini aloysii sancte marie in cosmedium S. R. E. Diaconi Cardinalis de Aragonia ac ecclesie diocesis policastri perpetui administratoris commissarii et procuratoris et vicarii in spiritualibus et temporalibus generalis que omnia dicto nomine observare promisit et ideo manu propria se subscripsit et suo solito sigillo sigillavit. Datum et actum in domibus episcopalis casalis turris die VIII mensis martii V inditionis 1502.

Pirrus Joannes qui supra manu propria.

52. *Capitolo de se fare lo quatierno de le pregate ogni anno.* — Item vole, et statuisce dicta universita cum consensu predicto, che omni anno si debia fare lo quaterno de le pregate in lo mese di agusto, atteso che chi diminuisce, et chi esalta de li homini de detta terra secondo e solito ab antiquo. Placet.

Onofrio Pasanisi

NOTE E NOTIZIE

Il Monastero di San Benedetto in Salerno

Tra i monumenti della città di Salerne, desta particolare interesse l'ex monastero, benedettino sia per la intensa luce ch'esso diffuse durante dodici secoli e sia per l'importanza delle sue parti artistiche.

Fondato nel 694 — come asseriscono De Renzi, Mazza, Pratilli, Di Meo, Capone, eccetera — dipendeva dal Cenobio cassinese, per quanto si legge nel *Chronicon* di Leone Ostiense (sec. X). Da documenti che si custodiscono negli archivi di Casa Colonna in Roma, si apprende che, già dal 950, ebbe privilegi dai Papi. Nel XV secolo fu dato in Commenda ai Cardinali e nel 1581 fu concesso ai Benedettini di Montoliveto. Da una lettera del 1818, si apprende che detto monastero — in seguito alla soppressione delle comunità religiose ordinata da Gioacchino Murat — era stato occupato dalla *Direzione del Genio di questa provincia di principato citeriore*.

Attualmente, com'è noto, è sede di comando del Distretto militare.

La mutata destinazione dell'edificio e la spartizione del suo Archivio non hanno consentito a coloro che si sono occupati dei monumenti dell'Italia Meridionale (quasi tutti stranieri, purtroppo!) di farne oggetto

di studio; perciò, oltre a quello che rende noto la tradizione orale, poco si sa dello storico convento, sulle cui vicende, da tempo, abbiamo iniziato diligenti ricerche.

Il maggior decoro gli era conferito dalla chiesa e da un chiostro, oltre che dagli avvenimenti in esso riprodottisi. La prima — dopo il Duomo — era la più vasta della città; il secondo, una tra le poche opere salernitane del Rinascimento.

In seguito alla predetta soppressione, la chiesa — trasformata anzitutto in teatro e, più tardi, in camerata per i soldati — fu privata della nave destra e le sue colonne granitiche, abbattute, giacciono da quel tempo innanzi all'ingresso. Il chiostro — alterato da volgari costruzioni, nella sua icnografia e, da rozzi tompagni, nelle sue linee — è costituito da due ordini di archi leggermente ribassati, sostenuti da colonne doriche con fusto liscio a base attica. Il loggiato a pian terreno è coperto da volte a crociera; quello superiore doveva essere coperto a tetto con una sola falda, come quello bramantesco di S. Maria delle Grazie. Per ogni piano ricorre un muretto con toro davanzale, elemento caratteristico dell'architettura benedettina-cassinese. Ogni colonna, proporzionata secondo le norme dei trattatisti del Rinascimento, è alta metri 2,43 ed ha un diametro medio di 25 centimetri. Gl'interassi tra le colonne sono di metri 3,34; la gronda del tetto è alta sul pianetto metri 9,90. L'area delimitata dai loggiati è rettangolare, ma essi si svolgono soltanto lungo due lati: quelli rivolti ad occidente ed a mezzanotte.

Per fare conoscere agli studiosi quest'interessante monumento, lo abbiamo rilevato e ci accingiamo ad eseguirne una ricostruzione grafica. Chi voglia formarsi già un'idea delle sue linee, osservi qualche fotografia della « Compagnia di S. Caterina » in Siena, di Baldas-

sarre Peruzzi. Il suo doppio loggiato, per linee ed elementi architettonici, è identico a quello del convento benedettino di Salerno.

I muri davanzali si notano anche in chiostri toscani, come quello degli aranci nella Badia di Firenze del Michelozzi, di S. Lorenzo della stessa città, eccetera. Erano caratteristici del periodo romanico, ma rimasero tuttavia in quelli successivi, quali elementi tipici di architettura benedettina.

Ho ritenuto d'attualità questa nota per l'*Archivio*, giacchè nel fabbricato si vanno eseguendo dei lavori, che speriamo facciano maggior luce sul millenario monumento, cui, fra l'altro, è legato, almeno per l'ultimo anno di sua vita, il nome del più gran papa dell'evo di mezzo, Gregorio VII.

Armando Schiavo

Un antico rito della notte di Natale nella cattedrale di Salerno.

E' il titolo di un articolo, pubblicato da Mons. Arturo Capone nell'«*Avvenire d'Italia*» (Roma, 23 dicembre 1934-XIII), interessante per la storia delle sacre rappresentazioni nell'Italia meridionale.

Nella cattedrale di Salerno, anticamente, la notte del S. Natale, dopo la Santa Messa, si compiva un rito, per mezzo del quale s'inducevano a parlare i profeti dell'Antico Testamento e la Sibilla Eritrea. e loro si faceva ripetere quello che avevano vaticinato intorno a N. S. Gesù Cristo.

Due Diaconi ascendevano il grande ambone a mosaico: l'uno, il Lettore, chiamava i Profeti e l'altro

riferiva quello che ciascun profeta aveva detto del futuro Messia. Noi vogliamo riprodurre quel rito, che ha del drammatico, traducendolo dal testo latino, contenuto nell'Ufficio Salernitano del 1594; e che, senza dubbio, rimonta ad epoca assai più remota.

« Lettore: Chiamo voi, o Giudei, che fino a questo giorno, negate il Figliuolo di Dio. Non era forse vostra quella voce, quando il vedevate compiere miracoli, e, tentandolo, dicevate: Fino a quando tu terrai sospesi i nostri animi? Se tu sei il Cristo, diccelo apertamente. Ed Egli, a sua volta, vi rimandava a por mente ai suoi miracoli, dicendo: Le opere che faccio rendono testimonianza di me ». E così di seguito.

Si alternano domande e risposte: interloquiscono Davide, Mosè, Isaia e altri personaggi del Vecchio e del Nuovo Testamento. L'autore accenna anche che tale rito aveva luogo per i numerosi ebrei che allora vivevano a Salerno.

A. d' A.

Il Natale di Roma

La celebrazione del Natale di Roma è stata, quest'anno, fatta il 28 aprile. A Salerno ha ricordato la data memoranda, cui i secoli aggiungono sempre maggior valore, per le qualità sempre più universali della Città Eterna, S. E. Domenico Soprano, prefetto della Provincia. Nell'aula magna del Convitto Nazionale gentilmente concessa dal Rettore Comm. Giacomo Crivelli, il Comm. Soprano magnificò la gloria dell'Urbe, dimostrando che questa Città, sotto l'impulso del Governo Nazionale, imprende ora una novella marcia per dare

al mondo una civiltà non meno gloriosa di quello che l'han caratterizzata nei millenni trascorsi.

**La riunione dell' Accademia d' Italia nel Campidoglio
e il conferimento dei premi ad artisti e studiosi
d' Italia.**

Il 28 dello scorso aprile si riunì alla presenza del Re, nella Sala degli Orazi e Curiazi del Campidoglio di Roma, la Reale Accademia d' Italia. Presiedeva S. E. Marconi ed erano presenti, oltre gli Accademici, uno eletto stuolo di Autorità, tra cui il Governatore di Roma, il ministro dell' Educazione Nazionale S. E. De Vecchi di Val Cismon e quello di Grazia e Giustizia S. E. Solmi. Il presidente pronunziò un discorso quale si conveniva alla severa adunanza e notò che « nel vasto e significativo quadro della Festa del Lavoro Fascista » quell' annuale riunione dell' Accademia costituiva un atto austero, ricco di significato ideale. « Il conferimento dei Premi Mussolini e dei Premi d' incoraggiamento ad artisti e a studiosi di tutta Italia - egli disse - asserisce eloquentemente che il lavoro, per il Fascismo, non è soltanto l' azione umana più utile, più solenne, più religiosa, ma che tutto il lavoro viene da esso promosso, stimolato, onorato, perchè accresce il patrimonio spirituale e la potenza materiale della Nazione ». Non mancò giustamente di notare che pochi paesi quanto l' Italia, e in tempi duri per tutti, provvedono a sovvenire moralmente e materialmente studiosi e artisti.

Finito il discorso si lessero le relazioni per il conferimento dei Premi. Oltre quelli intitolati a « Mussolini », le sovvenzioni furono 163. Le richieste erano

state 1633, di cui 518 per le scienze morali e storiche e di queste ultime ne furono accotte 54.

* * *

Il direttore di questa Rivista, prof. Carucci, è stato compreso nei premiati, per l'opera sua di recente pubblicazione « La Guerra del Vespro Siciliano nella frontiera del Principato - Storia Diplomatica ». Tale opera è stata anche premiata, dietro parere del Consiglio Superiore, dal Ministero dell'Educazione Nazionale.

Essa costituisce il 2° volume del Codice Diplomatico Salernitano del secolo XIII, di cui il 1° ebbe già dalla Reale Accademia d'Italia, nella sua prima adunanza, un aiuto a progredire (L. 3000), a cui il Carucci, come si vede, non ha mancato di rispondere degnamente.

A. de C.

Riordinamento degli studi storici regionali

Abbiamo il piacere di dare una notizia molto importante per gli studi storici della nostra Provincia.

S. E. il Ministro dell'Educazione Nazionale, Conte De Vecchi di Val Cismon, vuole che si riordinino gli studi storici di tutto il Regno, ispirando il provvedimento ad un programma totalitario. Dovranno quindi essere coordinati anche quelli della nostra regione campana.

Qui, come in tutte le altre regioni d'Italia, l'ampia ricostruzione sarà affidata ad una Regia Deputazione di Storia Patria, con sede in Napoli e Commissario di

essa è stato nominato il prof. Ernesto Pontieri, uno dei giovani più valorosi che vanta l'Ateneo Napoletano, degno successore di Giuseppe De Blasiis e Michelangelo Schipa. Il compito affidatogli non è facile, ma i nostri studiosi possono avere in lui illimitata fiducia, perchè gli studi locali non saranno trascurati e la ricostruzione, quale sarà attuata, risponderà pienamente alle esigenze patriottiche e culturali del Regime, ai nobili intenti di S. E. il Ministro, e ai desideri e interessi delle quattro Province.

C. C.

RECENSIONI

ARMANDO SCHIAVO: *Acquedotti Romani e Medioevali*
con introduzione di GINO CHIERICI.

In elegante veste tipografica, ornato di nitide fotografie e precisi disegni eseguiti dall'Autore, sotto gli auspici dell' *Archivio storico per l'Architettura dell'Italia Meridionale*, è apparso l'atteso studio dell'ingegnere Armando Schiavo sugli "*Acquedotti Romani e Medioevali*".

Il libro, come si deduce dall'introduzione dettata da Gino Chierici - il valoroso Storico dell'Architettura, cui tanti monumenti della Campania debbono la loro seconda vita - è la prima maglia di una collana, che dovrà costituire un *corpus* di studi sulle opere architettoniche più importanti dell'Italia Meridionale. Il contenuto e gli scopi del libro sono resi noti dall'Autore nella prefazione: dimostrare, mediante una vasta rassegna degli acquedotti antichi, che l'idrotecnica romana non è filiazione di quella greca o di qualsiasi altra, ma è prodotto spontaneo ed originale della genialità di un popolo conquistatore, costruttore ed organizzatore, le cui realizzazioni nel campo dell'idraulica costituiscono esempi di sapienza imitati sempre e superati mai.

L'ingegnere Schiavo traccia, quindi, una sintesi della idrotecnica presso i popoli più antichi, e ridesta un mondo lontano, in cui rivivono, come fantasmi, as-

siri e babilonesi, egiziani e greci. Fa notare quanto sia partigiana la denigrazione di questi ultimi, le cui conquiste dell'igiene e della tecnica sono provate dagli studi di Archimede, dalle leggi di Solone e dagli acquedotti rimasti. Dimostra quanto le loro costruzioni idrauliche fossero diverse da quelle romane e come sia assurda ogni pretesa di derivazione. Esaminate le opere etrusche, tra cui bonifiche, ponti ed acquedotti, si addentra in una vasta e pur sintetica trattazione di quanto produssero i Romani nei campi dell'idraulica, della idrologia e dell'idrotecnica. Accennato alle strane credenze ch'essi avevano per le acque, cui attribuivano virtù misteriose, parla degli accorgimenti che li guidavano nelle opere, dei materiali con i quali le realizzavano e delle loro caratteristiche. Elencati gli strumenti ed arnesi che rendevano più lieve l'immane lavoro, l'Autore passa in attenta rassegna oltre 150 acquedotti romani, eretti durante un millennio in tutte le province dell'Impero, li raggruppa per tipo o sistema costruttivo, e ne fa, quindi, una vasta ed acuta disamina, dopo la quale l'idrotecnica romana non ha più misteri per i lettori di questo libro. Tutto quello che possa riguardare gli acquedotti vi è detto: sono ricordate le leggi sulle acque pubbliche e le organizzazioni ad esse proposte. Anche le funzioni dei Censori Edili, Consoli, Procuratori e Soprintendenti costituiscono oggetto dell'ampia rassegna. Condotta questa a termine, si profila il periodo della decadenza, cui il crollo dell'Impero diede ritmo più celere. Ma, come nota l'Autore, la fine della signoria non poteva confondersi con quella della civiltà romana, che, ricca di germi vitali, si era assopita, nell'Urbe, ma continuava a rivivere nelle città già satelliti e specialmente nell'Oriente policrono, in cui gli Arabi, eredi dell'ammaestramento di Roma, lo fecero fructificare in ammirabili costruzioni idrauliche ove

persistono i vecchi schemi anche se le tipiche forme di arte locale lievemente ne alterano l'aspetto. Accennato al periodo in cui più intensi furono gli scambi tra Salernitani, Amalfitani e Mussulmani, ed all'opera livellatrice, da loro svolta, tra Levante e Ponente; ricordato come essi introducessero l'ogiva in Occidente, che, nel duomo di Amalfi, assunse forme ben definite, l'ingegnere Schiavo si addentra nel fascinatore mondo medioevale e si sofferma nella sua città natia, una tra le più gloriose di quel periodo; splendente di luce alimentata da grande dottrina in tempi generalmente oscuri. E ricorda come Salerno, prima tra le città europee, abbia eretto due acquedotti, che costituiscono esempi gloriosi sebbene modesti della continuità della idrotecnica romana, e, facendone un'ampia disamina, ne fornisce analitica descrizione.

L'Autore, per amore di chiarezza, in base alle loro dimensioni, li distingue chiamandoli « breve » e « lungo » e segue il percorso del secondo dalla sua « opera di presa » nel vallone del Rafastia all'altipiano della Torretta. Il canale che ne contiene le acque, detto propriamente *speco*, dopo aver superato in sifone la via Orto Agrario, è sostenuto da una lunga serie di archi semicircolari od a sbarra, che, sulla via Arce, assumono particolare importanza, giacchè presentano intradossi ovigivali. Raggiunto il predetto altipiano, il canale, facendo angolo retto, si dirige ad ovest, sostenuto da un muro, che, incontrandone un altro più antico e massiccio, si svolge affiancato a questo fino a pervenire ad una cisterna ove l'acqua si versa. All'estremità meridionale del ponte-canale di via Arce è apposta una lapide, in cui è incisa una iscrizione con caratteri del VII secolo.

L'acquedotto « breve », pur alimentato dal Rafastia, ha un percorso più ridotto dell'altro e con esso ha in comune il tratto sulla via Arce. Il suo *speco* viene a

giorno nel giardino a monte di detta via e, sostenuto da archi ogivali od a sbarra, raggiunge l'altipiano della Torretta e si biforca: una parte, su ponte-canale, devia ad est fino a pervenire in orti privati e alla palazzina Carucci, ed il rimanente, sotterraneo, arriva prima all'ex convento di S. Benedetto e poi alla Piantanova.

L'ingegnere Schiavo, elencati i materiali che costituiscono i due acquedotti salernitani, descrittane la struttura ed esaminatane la forma, esclude che siano romani perchè l'arco a sbarra non è caratteristico di quel periodo. Furono, forse, costruiti contemporaneamente al convento benedettino, cioè nel VII secolo, e parzialmente rifatti nel secolo successivo e nel XIII. Ricordato l'ordine di Carlo Magno dato al Principe di Salerno, sul finire del 700, di abbattere l'inespugnabile muro orientale con cui si salda il ponte-canale di via Arce, e che, già nel IX secolo, gli Amalfitani avevano in Oriente ospedali e cimiteri propri; notato che gli scambi tra i popoli di Levante e di Ponente furono intensi già nei primi secoli medioevali; fatto osservare che le pile del ponte-canale di via Arce sono non a piani sovrapposti, ma continue, cioè come quelle degli acquedotti romani di Spagna e d'Africa, ove specialmente vivevano gli Arabi, e che le ogive di detto manufatto denunciano il tentativo di introdurre, forse per la prima volta, un loro elemento costruttivo; l'ingegnere Schiavo asserisce che il ramo di acquedotto sulla via Arce, diverso da quello a monte della stessa, e sicuramente posteriore, è un rifacimento prodotto sulla fine dell'VIII secolo. Inoltre, tracciato il periodo di espansione dell'arte gotica dalla Francia e notato che un ramo dell'acquedotto « breve » fu anche rifatto e che le sue ogive, non più ribassate, sono proprio quelle caratteristiche dei monumenti gotici, assegna tale ramo

- quello che supera la via Velia volgendo a nord-est - al XIII secolo.

Pertanto, gli acquedotti medioevali salernitani, romani nello schema, destano vivo interesse tra gli studiosi perchè dimostrano che, tra le città europee, Salerno fu la prima, nei tempi della decadenza, a dimostrare quanto fosse vitale la idrotecnica romana. Perciò, da Bertaux a Schulz, da Pellati ad Enlart, da Toesca a Michel, molti storici insigni hanno ricordato nelle loro opere monumentali gli acquedotti di Salerno, sbagliandone - però - l'attribuzione, avendoli considerati del XIV secolo. Essi poggiano il loro assunto su semplici induzioni, laddove l'ingegnere Schiavo, confutando quanto essi hanno scritto, adduce una vasta serie di argomenti storici, tecnici ed artistici, su cui Gino Chierici, maestro dell'Autore, richiama l'attenzione di chi legge. Ma dalla dimostrazione delle erroneità dell'assunto degli studiosi predetti è scaturito un elemento che riguarda non soltanto la storia dell'arte italiana ma quella mondiale: l'arco acuto, introdotto in Francia dopo le Crociate, cioè nella seconda metà del XII secolo, fu realizzato nel continente europeo, forse per la prima volta in Salerno, sul finire dell'VIII secolo.

L'Autore, che, nella rassegna degli acquedotti romani, ce ne svela l'esistenza non sospettata di uno che sorge in prossimità del Cenobio cavense attribuito, per la sua struttura, al I secolo d. C., continuando la disamina di quelli medioevali, dopo essersi occupato di quanti furono eretti tra il VII ed il XIV secolo, si sofferma ad esaminare l'acquedotto di Vietri sul Mare, nella valle della Bonea, di cui dà le misure e la descrizione dei materiali e delle forme costruttive e fornisce ampio sunto di un interessante documento antico da cui si deduce che l'acquedotto predetto fu costruito nel 1320.

La vasta rassegna, che ha fornito all'Autore la misura della gloria di Roma, si conclude con un inno alla sua grandezza, la quale, per mutare di vicende, dai tempi più antichi ai più recenti, dalle affermazioni imperiali alle fasciste, si è prodotta con continuità che non tollera confronti. Un'appendice sulla « Teoria fatalista araba dei non-restauri e le condizioni statiche degli acquedotti di Salerno » e quattro grandi tavole rappresentanti planimetrie ed alzate di acquedotti riprodotti nel rapporto 1 a 200, chiudono e completano il denso ed interessante libro, che contiene anche una tricromia di un quadro della sorella dell'Autore raffigurante l'Acquedotto Claudio di Roma, ed un ritratto dell'ingegnere Schiavo, che l'arte di Pasquale Avallone ha realizzato con magistero di tecnica.

Il volume, curato personalmente dall'Autore, porta l'impronta del suo gusto: dal testo ai disegni, dalle fotografie alla composizione tipografica. La sua lettura è piacevole perchè l'ingegnere Schiavo, che dell'idraulica e dell'architettura fa oggetto di riflessioni e studi quotidiani, avendo il sicuro possesso del materiale vario, vasto e difficile, lo ha disposto con armonica varietà e lo ha esposto con disinvolta chiarezza. Il libro ci è apparso come un teorema il cui enunciato è contenuto nella prefazione, la dimostrazione nella densa rassegna ed il « come volevasi dimostrare » nell'epilogo. Tutto vi è proporzionato, tutto è subordinato allo scopo per cui il volume è venuto alla luce.

Bene, quindi, ha scritto Gino Chierici nella sua limpida introduzione: « Armando Schiavo ha serie qualità di studioso, perchè ad un acuto spirito di osserva-

zione unisce la tenacia del ricercatore paziente e la delicata sensibilità dell'artista ».

Carlo Carucci

ARMANDO SCHIAVO: *Acquedotti Romani e Medioevali*, con introduzione di GINO CHIERICI, a cura dell'*Archivio Storico per l'Architettura dell'Italia Meridionale*, depositato in Napoli presso la R. Tip. Giannini in via Cisterna dell'Olio, 6; in vendita in tutte le librerie a L. 20.

G. VALAGARA, *I briganti all'Episcopio e il banchetto di Monsignore*. Napoli, Tip. R. Contessa, 1935-XIII.

Contributo notevole, questo lavoro, alla storia del brigantaggio, nell'Italia meridionale, a incominciare dal 1861, quando il movimento diventò politico, perchè da poco Garibaldi era entrato in Napoli ed i borbonici sentivano sempre la nostalgia dell'antico regime.

L'autore s'indugia sull'episodio dell'entrata di Crocco in S. Andrea di Conza e del ricevimento di lui nell'Episcopio. Il titolo della monografia e il racconto farebbero pensare a una connivenza, per lo meno dell'Arcivescovo di quel tempo, De Luca, (che era anche a capo della diocesi di Campagna), se lo stesso Valagara non scrivesse: ad onor del vero noi dobbiamo aggiungere che l'Arcivescovo offrì il suo palazzo ed il Seminario per asilo e rifugio dei cittadini, garentendo loro l'incolumità.

Non ha espresso così, interamente, il suo pensiero. L'Arcivescovo dovette ricevere Crocco, appunto per evitare mali maggiori. Che sarebbe successo dei cittadini, rifugiati nell'Episcopio, se egli avesse risposto con un diniego o con la resistenza?

Dimostrò molto tatto e prudenza, quando disse ai briganti: Quello che dovete fare al popolo, fatelo a me.

Se il governo di allora mise subito in libertà l'Arcivescovo, dovette, certamente, convincersi che l'azione sua, più che alla politica, si era ispirata alla diplomazia.

Con forma spigliata, l'Autore rettifica parecchi errori storici e racconta vari episodi di questo brigante, che fu tra' più famosi dell'Irpinia, che diede alle sue imprese un colore politico, e prese anche il titolo di generale.

A. D' Amato

LUIGI CARCI, *Le leggi d' Amalfi nella Storia del Diritto Italiano* - Estratto da « Diritto e Pratica Commerciale » - A. XIII - N. 6.

In poche pagine l'autore, che è un valoroso cultore di Diritto, ha esaurita la trattazione propostasi, di studiare cioè la legislazione contenuta nelle famose Tavole Amalfitane, sia sotto l'aspetto giuridico, sia dal lato storico. Ha messo perciò in evidenza gli antichi contratti commerciali, come il contratto di *Colonna*, il contratto di *accomando*, il contratto di *noleggio* chiamato *carico de mercantie de mercanti a nolo*. L'autore ha dimostrato quanta importanza giuridica e storica abbia questo prezioso cimelio restituito, per opera del Duce, alla madre patria, come quello che provvide ai bisogni della navigazione (fu il 1° Codice di Diritto Marittimo), creando e disciplinando ex novo Istituti giuridici in perfetto accordo con lo sviluppo dei traffici, e regolandoli con nuovi criterii di diritto. Storicamente poi le Tavole attestano il commercio esercitato nel Mediterraneo da Amalfi, nonchè l'espansione mercantile e la importanza politica, che ebbe nel medioevo la gloriosa Repubblica del basso Tirreno. La copia delle citazioni e la serietà della trattazione dimostrano poi la soda cultura giuridica e storica dell'autore.

A. De Crescenzo

LA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA

VISTA ATTRAVERSO I DOCUMENTI
DELLA SUA STORIA

DOCUMENTI DEI REGISTRI ANGIOINI

DEL R. ARCHIVIO DI STATO IN NAPOLI

Terre e città del Principato

Nel Registro n. 6. (Carolus I. 1267. D.) si conservano documenti relativi ai paesi e città del Principato ai seguenti folii: AMALFI, f. 11 t., 13 t., 13 t., 27, 32 t., 37 t., 56, 58, 66 t., 84 t., 95, 107, 108, 118 t., 125 t., 132, 133 t., 133 t., 134 t., 147, 171, 177, 240 t., 243 t., 251 t., 252, 258 bis t.; ATRANI, f. 38, 38 t.; AULETTA, f. 78, 78; CAMMAROTA, f. 16, 16 t.; CAPACCIO, f. 2, 50, 149 t.; CASTELLAMMARE DI STABIA, f. 58, 59 t., 126 t., 128 t., 230, 230; CASTELLABATE, f. 61, 94; CAVA DEI TIRRENI, f. 94; CONCA DI AMALFI, f. 51 t., 52, 121, 142 t.; EBOLI, f. 103 t., 137; FILETTO, f. 103 t.; GIFFONI, f. 223 t.; MAIORI, f. 37 t.; MINORI, f. 105, 105, 235; NOCERA, f. 50, 52, 53 t.; 71, 92 t., 92 t., 111, 130 t., 137; NOLA, f. 132; RAVELLO, f. 10, 13, 13 t., 13 t., 13 t., 48, 48 t., 59 t., 60, 69, 92 t., 93 t., 102, 102 t., 110, 110, 112, 117, 125 t., 126, 126, 127, 129, 145 t., 171 t., 176 t., 181, 183, 251, 252, 252 t., 254, 260 t., 263 t., 263 t., 263 t., 263 t., 264, 264 t., 264 t.; SANSEVERINO, f. 23; SARNO, f. 63 t., 109 t., 110, 127; SCALA, f. 34, 37, 67, 71, 71, 94 t., 108; SORRENTO, f. 11 t., 11 t., 66 t., 103 t., 107 t., 133 t., 134, 235, 240, 240, 240, 247 t.; TRAMONTI, f. 38 t., 50 t., 51; TRENTENARA, f. 174 t.; VICO EQUENSE f. 59 t..

22 giugno 1270 - fol. 10 t. — Si concede licenza ad alcuni negozianti di poter trasportare frumento ed orzo dalla Sicilia a Salerno ed a Barletta.

Carolus, etc. Tenore presentium..... diversis personis pro

naulo diversorum vassellorum suorum, cum quibus detulerunt a Sicilia apud Salernum et Barolum, tam de predictis victualibus emptis quam aliis, Curie frumenti salmas quinquaginta et ordeⁱ salmarum tria milia quingentis quinquaginta quinque, et thumulos septem..... Datum Neapoli, vigesimo secundo iunii, tertie decime indictionis, regni nostri anno quinto.

22 marzo 1270 - fol. 55, 55 t. — Si danno dalla R. Curia disposizioni di pagamento di stipendi alle persone addette all'armamento di una galea in Salerno, la quale, agli ordini del protontino Filippo della Porta, doveva recarsi all'assedio di Amantea.

Carolus, etc. Tenore presentium..... Item Filippo de Porta, protontino Salerni, pro solido personarum deputatarum ad armationem unius galee cum qua idem protontinus deputatus erat per nostram Curiam in obsidione predicta (*terre Amantee*) ad idem pondus uncias auri duodecim..... Datum Capue, vicesimo secundo die martii, tertie decime indictionis, etc.

22 dicembre 1269 - fol. 61. — Carlo I d'Angiò scrive a Pietro ed a Alebrandrino de Madio di Castellabate che ha stabilito di passare in Sicilia che si è a lui ribellata. Ordina loro che tutti i marinai del paese e dei suoi casali si tengano pronti per recarsi a Salerno e ivi imbarcarsi sull'armata, appena saranno chiamati dal capitano della stessa. Se alcuni di essi volessero allontanarsi per luoghi « *infra regnum* » lo permettessero pure, ma a condizione che fossero in residenza per il prossimo marzo (1270) e all'uopo dessero idonea cauzione.

Da codesto e da altri documenti si ricava che Carlo aveva progettato e fatto dei preparativi militari « pro felici passaggio nostro, quod versus rebellem insulam Siciliae, instantis veris tempore, proponimus infallibiliter facere ».

Scriptum est Petro et Alebrandino de Madio de Castro Albatis, etc. Cum, pro felici passaggio, quod, versus rebellem insulam Siciliae, instantis veris tempore, proponimus infallibiliter

facere, supersalientes et marinarios omnes Castri Abbatis et casalium ad armatam nostram presentes habere velimus, fidelitati vestre, sub pena gratie nostre, fideliter et expresse precipimus quatenus, ad requisitionem capitanei nostri, statuti super eadem armata in terra Salerni, et prothontini civitatis eiusdem, una cum personis eisdem apud Salernum, propterea, sine mora qualibet, accedatis: quod, si ex eisdem aliqui de armata ipsa aufugerant, vel ad illam ne fositant recusarent, eos, ut de ipsorum non gloriantes malitia capientes, ad predictum capitaneum illos, sub fida custodia, destinare curetis; per ipsum, iuxta novam ordinationem nostram, fieri hoc, editam, puniendum non permitentes: quod supersalientes et marinarii aliqui terre et casalium predictorum ad partes aliquas infra regnum se conferant nisi prius fideiussoriam cautionem vobis presentent idoneam de redeundo per totum proximo venientem mensem martie ad propria ita quod illos ad eandem armatam presentibus modis omnibus habeamus. Datum Melfie, die vicesimo secundo decembris, (*tertie decime indictionis*).

12 dicembre, 1269 - fol. 63 t. — La Regia Curia scrive agli strategoti di Salerno ordinando che si diano ai due figli del medico Raimondo, studenti in Napoli, sei grana a ciascuno, invece di dieci.

A fol. 258 t. vedesi che il *iusticiarius scolarium Neapolitanorum studii* era Landolfo Caracciolo; al fol. 152, che il professore di Diritto canonico era il magister Ioannes Cusentinus; al fol. 144, che professore di diritto canonico (eranvi due professori?) era Nicola de Terdona (o Dardona, paese verso Lucera distrutta dai Saraceni di quella città; in una loro escursione fatta mentre c'era l'assedio di Carlo d'Angiò); di fisica Giovanni de Casamuczola; di logica Francesco di Teano; di Grammatica Fidazio, e di logica (anche due?) Morando Lombardo. A questi, due anni dopo si aggiunse S. Tommaso d'Aquino.

La regia Curia fa conoscere al notaro Giovanni de Gustasio di Salerno che egli è stato nominato giudice nella stessa città, come era stato un tempo nominato il notaro Giacomo de Rocco, e che il secreto del Principato gli deve quattro once all'anno per le spese.

Similes (*lictere facte sunt*) notario Iohanni de Gustasio de Salerno, statuto in eadem terra, cum forma missa olim notario Iacobo de Roco de eadem terra, ad rationem de unciis auri quatuor per annum, pro expensis solvendis, per secretum Principatus. (*Datum Neapoli, tertio novembris, tertie decime indictionis*).

4 settembre 1269 - fol. 83 t.-84. — Carlo d'Angiò fa conoscere all'università di Salerno che è stato concesso ad Ugone di Donnapenta e a Riccardo Comite dell'istessa città l'ufficio della stratigozia con tutti i diritti annessi della cognizione sia delle cause civili che delle criminali con lo obbligo di versare cinquecento once d'oro in ogni mese, la quarta parte delle rate trimestrali, durante il periodo di tempo della tredicesima indizione (settembre 1269-agosto 1270) in modo che alla fine dell'undecimo mese non alcuna somma vi fosse da doversi pagare. Aggiunge che scrive al Giustiziere del Principato e della Terra Beneventana, perchè richieda da essi il debito giuramento e li ammetta nello ufficio.

Il documento, pubblicato dal prof. Carucci, op. cit. pp. 358-359, riguarda la stessa concessione fatta ad Ugo Donnapenta e a Tommaso Mansella: questo riflette Ugo Donnapinta e Riccardo Comite che ha sostituito il Mansella. Nella prima concessione la somma ascende a 451 oncia: nella presente, a 500.

Carolus, etc. Universis hominibus Salerni, fidelibus, etc. cum officium stratigotie Salerni, pro anno presenti, tertie decime indictionis, cum cognitione causarum, tam civilium quam criminalium, ac cum gabellis et iuribus ad ipsams stratigotiam spectantibus: et cum quibus concedi et vendi hactenus consuevit in gabella, pro unciis auri quingentis ponderis generalis, Hugoni de Donnapieta et Ricchardo Comiti de Salerno, fidelibus nostris, duxerimus concedendum, fidelitati vestre mandamus quatenus, postquam consisterit vobis, per licteras iustitiarum Principatus et Terre Beneventane, fidelis nostri, cui exinde scribimus quod ab eisdem de solvendo Curie, vel cui solvi Curie mandaverit, dictas uncias auri quingentas ponderis generalis per quatuor terminos

anni presentis indictionis: singuli sicilet mensibus quarta parte ipsius, ita quod, in fine undecimi mensis eiusdem anni, nihil de tota predicte pecunie quantitate remaneat parti Curie solvendum: propterea Curia receperit in solidum sufficientem et idoneam fideiuxoriam cautionem: ac quod, coram eodem iustitiario, predicti, Hugo et Ricchardus, fidelitatis ipsius officii debitum prestiterint iuramentum: dictis Hugoni et Ricchardo, in omnibus, que, ad ipsius stratigotie officium spectare noscuntur, ad honorem et fidelitatem nostram devote parere et intendere debeatis, tanquam staticotis in terra ipsa per nostram Curiam ordinatis. Datum in castris ante Luceriam, quarto septembris, tertie decime indictionis.

4 settembre 1279 - fol. 84, 84 t. — V' è un lungo documento molto ampio con cui si concede ad Ugo Donnappenta e Tommaso Mansella l'ufficio straticoziale di Salerno. Esso è datato dal campo di assedio di Lucera e corrisponde quasi in tutte le parti a quello pubblicato dal prof. Carucci a p. 334-336 del Codice Diplomatico Salernitano.

31 dicembre 1269 - fol. 137. — La regia Curia fa conoscere ad Enrico della Porta (*di Salerno*) castellano del castello di Nocera che sono state assegnate alla vedova del re Manfredi cento once d'oro per spese ed indumenti di lei *et sue familie*. Le può richiedere dai secreti del Principato e di Terra di Lavoro quando crederà opportuno.

Nell'ultimo fascicolo della Rivista del 1934 abbiamo pubblicato un altro documento relativo alle spese per Elena, vedova di Manfredi. L'ordine era diretto al medesimo Enrico della Porta di Salerno, castellano a Nocera. Dal presente documento appare chiaro che Elena non era sola nel castello di Nocera, bensì con i propri figliuoli Carlo I d'Angiò sicchè non privò l'ex regina dell'affetto dei propri figliuoli, come si è ritenuto finora.

N. B. Per *familia* s'intende pure *il personale del seguito della regina o addetto al suo servizio*. Il documento quindi non prova che Carlo d'Angiò abbia lasciato i figli all'infelice principessa. V. Cod. Dipl. Sal. Vol. II pag. 96 e segg.

Nota del Direttore

Carolus etc. Henrico de Porta, castellano castris Lucerie Christianorum, etc. Cum, pro expensis olim principisse [*Tarentine*] centum uncias auri ponderis generalis, per secretos Principatus et Terre Laboris, fideles nostros, ad requisitionem tuam, tibi per nostras licteras mandavimus assignari: placet nobis et tue fidelitati, quatenus, de ipsa summa pecunie, expensas et indumenta, pro predicta principessa et sua familia exhibeas, sicut videris experire, et fuerit oportunum. Datum Neapoli, ultimo decembris, tertie decime indictionis.

24 luglio 1270 - fol. 94 t. — Carlo I d' Angiò ordina al maestro giurato e alla università di Trapani di non costringere al pagamento delle collette, imposte alla città, Pietro di Manganaro, Pietro di Lando di Salerno e Lauro Galla di Scala, se non vi hanno beni.

Carlo dava l'appellativo di « *felix Urbs* » alla sola città di Palermo, come si ricava dagli stessi registri, e chiama *urbs* solo Roma e Palermo.

Scriptum est magistro iurato ac universis hominibus Trapani, quod, si Petrus Manganarii, Petrus de Lando de Salerno, et Laurentius Galle de Scala, domos et possessiones aliquas non habeant in Terra Trapani, illos ad committendum cum ipsis in collectis mutuis exactionibus aliis honoribus non compellant. Datum in felici urbe Panormi, vicesimo quarto (*die*) iuli, tertie decime indictionis.

7 dicembre 1269 - fol. 174 — Carlo d' Angiò ordina all'ex-strategoto di Salerno Guglielmo Guarna di restituire ai fratelli Riccardo, Corrado e Letterio di Trentenara le moggia di frumento e il bufalo domato sequestratigli e non restituiti dopo che il sequestro era stato tolto.

Carolus, etc. Guglielmo Guarna de Salerno, etc. Licet tibi cum, in civitate nostra Salerni, straticotie officium exercebas, per nostras dederimus licteras in mandatis, ut bona omnia mobilia et immobilia seseque moventia, que Ricchardus, Corradus et Lecterius de Trentenaro fratres, tempore captionis eorum, te-

nuerunt et possiderunt, sequestrare deberes et fideliter procurare, donec de ipsis aliud mandaremus de mandato nostro postmodum iustitiario Principatus et Terre Beneventane iniunctum extiterit, ut dictis fratribus bona ipsa deberent restitui a quolibet detentore, ex ipsorum relatione intelleximus quod modia septem frumenti et bubalus unus, domitus, ex bonis ipsis penes te remanserunt. Ideoque fidelitati tue, etc. quatenus, si est ita, dictum frumentum et bubalum eisdem fratribus restituas et resignes. Datum Neapoli, septimo decembris, tertie decime indictionis.

12 agosto 1270 - fol. 185 t. — Carlo I d'Angiò ordina al Giustiziere di Sicilia oltre il fiume Salso che si assicuri se Gentile Orefice, mercante di Salerno, paghi pesi fiscali a Salerno. In caso affermativo, non costringa a pagare in Sicilia ove non ha moglie, domicilio e beni.

Scriptum est iustitiario (*Sicilie ultra Flumen Salsum*) aliisque officialibus Sicilie ultra Flumen Salsum, etc. ex parte Gentilis Aurificis, mercatoris de Salerno, fidelis nostri, fuit nobis humiliter supplicatum ut cum ipse, tanquam excer mercator, pro mercimoniis, quibus utitur tam in doana quam in fundico aliisque cabellis, totum dictum Curie nostre debitum solvat integre et perfecte; ac in predicto iustitiaratu, uxorem, domicilium, vineas seu possessiones aliquas nequaquam obtineat, et compellatur per homines terrarum ipsius iustitiaratus, in quibus utitur mercimoniis supradictis, ad communicandum cum eis mutuis, exactionibus, et collectis aliisque omnibus fieri burgenses terrarum ipsarum et in eisdem terris possessiones aliasque obtinentur, providere super hoc, etc. Quare, etc. quatenus, si predictus mercator, ut excer pro mercimoniis, quibus utitur tam in doana quam in fundico, aliisque cabellis totum dirictum Curie nostre debitum solvat integre et perfecte, et uxorem, domicilium, vineas seu possessiones aliquas in terris, in quibus mercimoniis utitur eisdem non habet et per patentes licteras ipsius terre ipsius Salerni, ipsum contribuere et pro civitate predicta in mutuis exactionibus et collectis aliisque omnibus, que ibidem per nostram Curiam imponuntur plenarie non constet, eum ad com-

municandum cum hominibus terrarum ipsarum in mutuis, exactionibus et collectis aliisque omnibus vos non compellatis nec compelli ab aliis permittatis. Datum Panormi, secundo decimo augusti, tertie decime indictionis.

2 gennaio 1270 - fol. 203 t. — Carlo I d' Angiò scrive al secreto di Sicilia di pagare quel che spetta a Giovanni di Salerno e ai suoi stipendiari quando glie ne sarà fatta richiesta da Guglielmo Estendando, suo vicario generale in Sicilia.

Da questo Documento risulta che Carlo fece partire delle milizie per la Sicilia « *pro felici passaggio nostro, quod versus rebellem insulam Sicilie, instantis veris tempore, proponimus infallibiliter facere* ».

Carolus etc. eisdem secreto (*Sicilie*), etc. Fidelitati tue, etc. quatenus Iohanni de Salerno, militi, pro se et stipendiariis nostris, sub eo militantibus, ad requisitionem Gulielmi Estendandi, regni Sycilie marescalli, et in Sicilia vicarii generalis, dilecti, etc. de aliquo nuntio, computandis, pro gagiis suis, studeas provideri, nullam in hoc adhibeas negligentiam seu difectum. Recepturus, etc. Datum Neapoli, secundo ianuarii, decime indictionis.

5 ottobre 1270 - fol. 264 t. — Carlo d' Angiò ordina il pagamento di tre oncie d'oro a Matteo Donnamenta e Matteo Meteraneno (*sic*) di Salerno... *pro duobus registris nostre Curie*.

Reg. n. 7 (Liber Donationis Caroli I, 1269) fol. 105-107.

6 gennaio 1271. — Si conserva il documento, con cui Carlo I d' Angiò crea Carlo, suo figlio, primogenito, principe di Salerno. Ivi vengono nominati i paesi e le città che fanno parte del Principato. Vi figurano: Cava, Castellammare di Stabia, Nocera, Policastro, S. Severino, Sorrento, Vico cum casalibus. Nè nella nota n. 1 del documento CCLXI, p.113 dell'op. cit. del prof. Carucci, nè nell'istesso documento

pubblicato si riporta il seguente brano molto interessante per la comprensione della donazione che Carlo I fece al figlio, suo primogenito, Carlo «*Terre vero de predicto Principatu sunt hec videlicet: Salernum cum stratigotia, Policastrum, Nuceriam Christianorum, Castrum Maris de Stabia, Surrentum quoque cum Vico et casalibus in excambium castri Sancti Severini et casalibus, que tenebat quondam princeps Salernitanus in demanio Principatus predicti, eidem Principatum duximus adiungendum. Barones autem, sunt hii scilicet: archiepiscopus Salernitanus pro terra, quam tenet, archiepiscopus Surrentinus, abbas Cavensis, comes Camerarius pro pheudo Cancellarie in Nuceria Christianorum... ».*

Carolus, Dei gratia, rex Sicilie, etc. Claris titulis..., per sens igitur privilegium, notum facimus ...quod nos, considerantes dignum esse et satis consonum rationi, quod Carolum primogenitum nostrum carissimum, pro quo... congruis excellentie nostre munificentis decoremus, donamus, tradimus, et concedimus sibi et heredibus suis utriusque sexus, in perpetuum, de liberalitate nostra et gratia speciali, Principatum Salerni cum subscriptis tamen terris, que sunt de principatu ipso et baronibus in frascriptis nec non Comitatum Alesine... Et addimus etiam terras alias infrascriptas, que non sunt de predicto principatu, nec comitatu, neque Honore ipso cum hominibus, vassallis cum infrascriptis similiter tamen terris et baronis que sunt de comitatu ipso, ac Honorem Montis Sancti Angeli cum infrascriptis tamen terris et locis et baronibus, que sunt de eodem Honore.... Terre vero de predicto Principatu [Salerni] sunt hec videlicet: Salernum cum stratigotia, Policastrum, Nuceriam Christianorum, Castrum Maris de Stabia, Surrenti quoque cum Vico et casalibus in excambium castri Sancti Severini et casalium, que tenebat quondam princeps Salernitanus in demanio Principatus predicti, eidem Principatui duximus adiungendum. Barones autem sunt hii scilicet: archiepiscopus Salernitanus pro terra, quam tenet, archiepiscopus Surrentinus, abbas Cavensis, Camerarius pro pheudo Cancellarie in Nuceria Christianorum...

Nel registro n. 8 (Carolus I. 1270. B.) si conservano i documenti relativi a città e paesi del Principato ai seguenti folii: AGEROLA, f. 78; ACERNO, f. 78; ALBANELLA, f. 78; AMALFI, f. 2 t., 4, 12 t., 22 t., 25 t., 33, 37, 38, 81, 81 t., 83 t., 84 t., 87, 88, 155, 157, 157 t.; A-TRANI, f. 78; CALABRITTO, f. 78; CAPACCIO, f. 78; CASTELLAM-MARE DI STABIA, f. 48, 78, 81, 87, 135, 155, 175; CASTELLO AB-BATE, f. 78, 135, 136 t.; CASTELNUOVO, f. 78 t.; CAVA DEI TIR-RENI, f. 78, 135; CILENTO, f. 78; CONCA DI AMALFI, f. 78; MONTE CORVINO, f. 78; EBOLI, f. 78, 135; FASANELLA, f. 30, 78, 84 t., 88, 137 t.; GRAGNANO, f. 78, 80; LETTERE, f. 78, 135; MAIORI, f. 78; MINORI, f. 78; MONTE, f. 78; MONTORIO, f. 78; NOCERA, f. 78, 85 t., 87 t.; OLIVETO, f. 78; PIETRAFUSA, f. 78, 83 t.; PIMONTE, f. 78, 195; PINO, f. 78, 83, 195; POSITANO f. 78; PUZZILLO, f. 78, 196 t.; QUAGLIETTA, f. 78; RAVELLO, f. 45, 55, 60, 78, 83, 83 t., 84, 84, 84, 85 t., 86, 107, 129 t., 130, 137, 139 t., 149 t., 153, 152, 155, 155 t., 157 t., 157 l., 157 t., 161 t., 162, 162 t., 170 t., 179, 180, 181, 181; ROCCA PIEMONTE, f. 78; SAN GIORGIO, f. 78, 83 t.; SAN MAR-ZANO, f. 78; SAN MAURO, f. 78, 135; SAN MENNA, t. 78; SAN SEVERINO, f. 78, 150, 171, 177 t.; SARNO, f. 78, 169 t.; SCAFATI, f. 78; SCALA, f. 8, 22 t., 78, 82, 111, 134 t., 136, 150, 150 t.; SOR-RENTO, f. 78, 87, 99, 148; TRAIETTO, f. 78, 155; TRAMONTI, f. 78, 135; TORTORELLA, f. 78, 135; VICO, f. 78, 88 t.

Reg. n. 8, fol. 36 - 12 ottobre 1279 — La regia Curia dà ordine ai maestri procuratori e portulani di Sicilia di permettere a Marino di Ceraso di Salerno l'uscita di cinquecento animali immondi dai loro porti per farli vendere a Salerno oppure a Napoli.

Ricordiamo che dal f. 250 appare che il porto maggiore di Napoli veniva chiamato *maior portus, qui dicitur de capite Surrentinorum et Amalfitanorum*.


18 luglio 1270, - fol. 74 t. — La regia Curia ordina al Giustiziere di Terra di Lavoro di permettere a Matteo Comite di Salerno di contrarre matrimonio con Isabella figlia di Aldino, cavaliere della stessa città, indipendentemente dai beni feudali posseduti.

27 luglio 1280 - fol. 87-87 t. — Carlo I d' Angiò scrive da Lagopesole al Giustiziere del Principato ordinandogli di far riparare le navi che si trovano sotto il governo del vice ammiraglio Matteo de Ruggiero di Salerno, negli arsenali di Salerno, di Amalfi e di Sorrento.

Nel medesimo foglio a tergo si leggono due altri documenti dai quali risulta che « *significavit excellentie nostre Matteus Rogerii de Salerno, viceamiratus in Principatu et Terra Laboris pro munitionibus arborum galearum...* ». Negli stessi documenti si parla di navi « in tarsianatu Amalfi et Surrenti... ».

Scriptum est eidem iustitiario (*Principatus*), etc. Cum nostra super previderit celsitudo quod, in extimatoribus subscriptorum galearum nostrarum existentium in infrascriptis tarsianatibus nostris plagiis subscriptarum terrarum Principatus et Terre Laboris, sub cura et procuratione Mattei Rogerii de Salerno viceammirati ipsarum partium, fidelis nostri... in extimatione quatuor galearum existentium in tarsianatu Salerni ac unius galee existentis in discohoperto in tarsianatu Surrenti... ac quatuor galeis existentibus in tarsianatu Amalfie, etc. Datum apod Lacumpensilem, octavo vicesimo iulii.

(Continua)



Giobbe Ruocco

DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. DOTT. CARLO CARUCCI
TIP. L. BARCA, PIAZZA TRIBUNALI, 46 NAPOLI, 1935 XIII

La Guerra del Vespro Siciliano nella Frontiera dei Principato

Nella premiata Tipografia dei Monasteri di Subiaco è stata ultimata in questi giorni la stampa della nuova opera del PROF. CARLO CARUCCI intitolata «La Guerra del Vespro Siciliano nella frontiera del Principato - Storia Diplomatica».

Il celebre avvenimento del sec. XIII è studiato sotto un aspetto nuovo: è guardato cioè non, come da tutti gli storici, dalla Sicilia, ma da Napoli, e le operazioni militari svoltesi tra' monti della Calabria, della Lucania e del Principato sono viste attraverso centinaia di documenti ora per la prima volta pubblicati. L'edizione è ottima, come si richiede per i Codici diplomatici, e il volume consta di oltre 700 pagine. E' in vendita a Subiaco (Tipografia dei Monasteri), presso l'autore (Salerno, Via S. Benedetto, 4; Napoli, Via Mancini, 33) e presso il prof. Alfredo De Crescenzo (Salerno, Via Duomo).

Costa L. 60 e si spedisce franco di spese postali. Ai professori e agli abbonati, che ne facciano richiesta all'Amministratore di questa Rivista, prof. Alfredo De Crescenzo, si consente il pagamento rateale di L. 10 al mese. Per L. 100, pagabili anche a rate, si può avere anche il volume già pubblicato «Codice Diplomatico Salernitano del sec. XIII», facendone richiesta allo stesso prof. De Crescenzo.

100000